



**Provincia  
di Biella**  
**PROVINCIA DI BIELLA**

Via Q. Sella, 12 - 13900 Biella - Tel. 015 8480611- Fax 015 8480740

Servizio Rifiuti, Valutazione dell'impatto Ambientale, Energia Qualità dell'aria, Acque Reflue, Risorse Idriche

ORGANO TECNICO INTERPROVINCIALE BIELLA-VERCELLI

**VERBALE DELLA RIUNIONE**

**08.07.2025**

L'anno duemilaventicinque, il giorno otto del mese di Luglio, in Biella, alle ore 09:30, si è riunito l'Organo Tecnico Interprovinciale Biella-Vercelli (comprendente i componenti dell'Organo Tecnico della Provincia di Biella costituito con Deliberazione G.P. 121/99, successiva D.G.P. n. 289 del 26.07.2005 e successiva D.G.P. n. 72/2007 per le istruttorie tecniche dei progetti sottoposti alle procedure di V.I.A. di cui al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). L'Organo Tecnico Interprovinciale BI-VC di cui sopra si è riunito previa convocazione, per l'effettuazione dell'istruttoria relativa all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativamente al progetto presentato dal legale rappresentante della "Bettoni 4.0" S.r.l., Azzone (BG) e denominato: *"Progetto di rinnovo con ampliamento e modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. Cascina Valle - Revisione 2025"*, da localizzarsi nei Comuni di Cavaglià (BI) + Tronzano Vercellese (VC) e Alice C.llo (VC), per l'istruzione tecnica di una procedura di cui art. 19 succitato, svolta di concerto tra la Provincia di Biella e la Provincia di Vercelli. Il progetto da esaminare è riconducibile alle tipologie di cui al n. 8 lettere "r" + "r", All. IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Presidente dell'Organo Tecnico Interprovinciale e Responsabile del Procedimento attesta che, in data 03.07.2025, alcuni componenti (dotati di peculiari competenze tecniche) dell'Organo Tecnico Interprovinciale si sono aggregati ad un sopralluogo presso le aree di cava di riferimento, riconducibile ad attività di controllo sul rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento V.I.A.-Autorizzativo originale (cfr. Determinazione Dirigenziale Provincia di Biella n. 1122 del 10.08.2015, confluita nel Provvedimento Conclusivo S.U.A.P. Cavaglià n. 6827 del 29.10.2015) e ss.mm.ii., a seguito dell'adozione da parte della Provincia di Biella di specifici provvedimenti dirigenziali di diffida ad adempiere (cfr. ultima adozione diffida: Determinazione Dirigenziale n. 426 del 19.03.2025).

Poiché le due attività amministrative testé illustrate (controllo su adempimento prescrizioni precedentemente assegnate e istruzione procedura di cui art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per progetto di modifica del progetto precedentemente assentito) attengono al medesimo sito di cava e il medesimo soggetto gestore/proponente, l'aggregazione di alcuni componenti dell'Organo Tecnico Interprovinciale interessati dall'istruttoria di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. odierna al

sopralluogo di controllo sull'adempimento delle prescrizioni inerenti l'autorizzazione attualmente in vigore svolto il 03.07.2025, ebbe luogo nell'ottica della razionalizzazione e dell'ottimizzazione delle tempistiche dell'attività amministrativa, in relazione alle due distinte procedure.

Si dà atto che degli esiti del sopralluogo del 03.07.2025 per il controllo circa l'adempimento delle prescrizioni è stato redatto Verbale separato del Dip.to A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella (cfr. Verbale di sopralluogo n. K13 2018\_02466\_08), agli atti del Dip.to stesso.

Con riferimento invece agli aspetti d'interesse per l'istruzione della presente istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (cfr. art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), i componenti dell'Organo Tecnico Interprovinciale BI-VC che vi presero parte, riferiranno nel presente Verbale e ne terranno conto nella formalizzazione delle proprie conclusioni.

I funzionari tecnici componenti dell'Organo Tecnico Interprovinciale partecipanti al sopralluogo del 03.07.2025 riferiranno invece degli aspetti rilevanti per l'istruttoria di Verifica odierna emersi dal sopralluogo più volte richiamato.

L'Organo Tecnico Interprovinciale dà atto che i funzionari tecnici componenti del predetto, partecipanti al sopralluogo del 03.07.2025, furono i seguenti:

- dott. ric. Marco Baietto (Funzionario Tecnico Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale Servizio Rifiuti V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche);
- dott.ssa Laura Antonelli, Funzionaria tecnica della Struttura di Produzione del Dip.to Piemonte NE dell'A.R.P.A., I.F. Valutazioni Ambientali;
- ing. Claudia Mignelli, Funzionaria tecnica del Dip.to Piemonte NE dell'A.R.P.A.;
- dott.ssa Roberta Pastorello, Funzionaria tecnica del Dip.to Piemonte NE dell'A.R.P.A.

Al sopralluogo in parola, i partecipanti furono assistiti dai rappresentanti della "Bettoni 4.0" S.r.l., sigg.ri Tonello Andrea e Bariselli Jenny;

Il Presidente dell'Organo Tecnico Interprovinciale ricorda che, durante la fase di evidenza pubblica cui il progetto d'intervento qui istruito fu sottoposto (30 giorni: 04.06.2025 – 04.07.2025), prevista dall'art. 19 comma 6 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. citato, pervenne la seguente osservazione scritta da parte del pubblico:

- nota del "Movimento Valledora" Cavaglia (BI), datata 30.06.2025 e pervenuta via P.E.C. in data 03.07.2025 (cfr. prot. ricez. Prov. Biella n. 13904 del 03.07.2025). La nota è allegata al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale.

La nota di cui sopra è integralmente letta dall'Organo Tecnico Interprovinciale.

Il Presidente dell'Organo Tecnico Interprovinciale fa poi presente che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. la consultazione delle Amministrazioni interessate dalla realizzazione eventuale del progetto (così come indicate dal soggetto proponente nell'istanza qui istruita), avvenne con nota Provincia di Biella n. 11452 del 04.06.2024, con la quale fu indicato il termine effettivo – non perentorio – del 04.07.2025, per la trasmissione dei pareri e rilievi di competenza. Consultazione finalizzata a far acquisire alla Provincia di Biella indicazioni utili per decidere se il progetto di cui trattasi possa essere escluso o debba essere assoggettato alla successiva fase di Valutazione V.I.A.

Ciò premesso il Presidente dell'Organo Tecnico Interprovinciale e Responsabile del Procedimento fa presente che, a fronte della formale consultazione di cui sopra, pervennero alla Provincia di

Biella, sino al momento della chiusura della riunione attuale, le seguenti note da parte dei soggetti consultati:

- nota P.E.C. Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, Vercelli n. 2618/2025 del 30.06.2025 (prot. ricez. Provincia n. 13558 del 01.07.2025);
- nota P.E.C. Regione Piemonte Dir. Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, prot. n. 00008023/2025 del 04.07.2025 Codice Ente: r\_piemon Codice Aoo A1F1F40 (prot. ricez. Prov. n. 13943 del 04.07.2025), costituente parere unico dell'Amministrazione Regionale (recante in allegato: 1] la nota della Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio – Settore Tecnico Piemonte Nord n. 00097384 del 26.06.2025 Aoo:A1600A; 2] la nota della Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio – Settore Urbanistica Piemonte Orientale n. 00007266 del 19.06.2025 Aoo:A19000).

Le note surriportate sono integralmente lette dall'Organo Tecnico Interprovinciale. Le suddette sono allegate al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Per la discussione del punto all'ordine del giorno dell'odierna sessione di lavoro dell'Organo Tecnico Interprovinciale sono presenti (in presenza quando non specificato, altrimenti in collegamento da remoto):

Il Presid.te dell'Organo Tecnico

dott. Marco FORNARO Ufficio Provinciale Deposito Progetti e S.I.A. e Resp. del Proced.to

Gli altri membri dell'O.T.I. BI-VC

dott. Graziano STEVANIN, Dirigente Area Tutela e Valorizzazione Ambientale Provincia di Biella  
ing. Davide CODA, funz.rio inc.to di P.O. del Servizio Provinciale dell'Area Tecnica, Prevenzione, Sicurezza, Protezione Civile, Assetto Idrogeologico e Attività Estrattive  
ing. Nadia CASALE, Funz.ria inc.ta di P.O. del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattive Provincia di Vercelli  
ing. Elena VIAZZO, Funz.ria Servizio Valutazione Impatto Ambientale Provincia di Vercelli  
dott. Alessandra BERTONE, Servizio Attività Estrattive Provincia di Vercelli  
dott.ssa Laura ANTONELLI, Funzionaria tecnica della Struttura di Produzione del Dip.to A.R.P.A. Piemonte NE, I.F. Valutazioni Ambientali  
dott.ssa Roberta Pastorello, Funzionaria tecnica del Dip.to A.R.P.A. Piemonte NE

Partecipa alla riunione altresì il funzionario del Servizio Provinciale Rifiuti V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche dott. ric. Marco Baietto.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal medesimo dott. Marco Fornaro, coadiuvato dal dott. ric. Marco Baietto.

Il Presidente dell'Organo Tecnico Interprovinciale fa presente che funzione della riunione odierna sarà accertare, mediante l'esame dei temi presentati dal proponente nello Studio Preliminare Ambientale, la necessità o meno di assoggettare il progetto d'intervento qui istruito alla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., tenendo conto, nell'elaborazione del giudizio tecnico che sarà - qualora ve ne siano le condizioni - espresso nel presente Verbale, altresì delle note fatte pervenire dai soggetti istituzionali consultati sulla base delle indicazioni fornite dal proponente nell'apposito Elenco delle Autorizzazioni, nulla osta e simili e dell'unica osservazione fatta pervenire da parte del pubblico durante la fase di evidenza pubblica dello S.P.A. e della documentazione tecnica opzionale a corredo.

Avendo cura di seguire le indicazioni dell'Allegato "V" alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sono formulate le osservazioni che seguono.

Preliminarmente l'Organo Tecnico Interprovinciale, con riferimento all' "Elaborato 13 Elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri da acquisire", evidenzia che la "Bettoni 4.0" S.r.l., nell'apposito "Elenco Autorizzazioni" allegato all'istanza qui istruita, attribuisce erroneamente alcune competenze. L'Organo Tecnico Interprovinciale riporta di seguito le inesattezze:

- ✓ l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della L.R. 23/2016 è di competenza della Provincia di Biella e non del SUAP del Comune di Cavaglià, essendo il progetto stato sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di cui all'art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- ✓ l'Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 non è di competenza della Regione Piemonte, ma del Comune di Cavaglià (come indicato dalla Regione nel proprio parere unico);
- ✓ l'impianto fotovoltaico, come più precisamente indicato nel paragrafo XXXX necessita di autorizzazione tramite Procedura Abilitativa Semplificata, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, autorizzazione che deve essere comprensiva delle opere di connessione, indipendentemente da chi realizzerà/gestirà le opere stesse.

Avendo presentato il proponente in allegato all'istanza qui istruita un ampio corredo di elaborati opzionali rispetto allo studio Preliminare Ambientale (pur se, in qualche caso, richiamati da quest'ultimo), preventivamente, l'Organo Tecnico Interprovinciale fa presente che saranno oggetto della richiesta chiarimenti - come dato in facoltà dal comma 6 dell'art. 19 citato - le criticità evidenziate nel presente Verbale che non consentano al medesimo di operare la corretta valutazione degli impatti sulle matrici ambientali interessate, con riferimento alle caratteristiche "dimensionali" della fase della Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di cui all'art. 19 citato. Le criticità rilevate strettamente inerenti lo svolgimento dell'attività estrattiva o di altri aspetti legati all'eventuale realizzazione del progetto, non aventi tuttavia un riflesso diretto sulle matrici ambientali interessate, saranno evidenziate per completezza d'indagine ma non ritenute essenziali ai fini dell'adozione del giudizio conclusivo di Verifica.

### **TITOLO I - Caratteristiche del progetto, valutate tenendo conto dei seguenti fattori:**

#### **a) DIMENSIONI E CONCEZIONE DELL'INSIEME DEL PROGETTO:**

La S.r.l. proponente è attualmente autorizzata alla coltivazione del sito estrattivo posto a Nord della strada comunale della Valledora, con Provvedimento del S.U.A.P. del Comune di Cavaglià prot. n. 6827 del 29.10.2015, inizialmente rilasciato a favore della "Edilcave" S.r.l., con subentro successivo della "Bettoni" 4.0 S.r.l. assentito con Determinazione Dirigenziale Provincia di Biella n. 1494 del 21.12.2018.

Il progetto di coltivazione e recupero ambientale di durata ventennale, aveva conseguito positivo giudizio di compatibilità ambientale (attualmente art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 e s.mm.ii.), con Determinazione Dirigenziale Provincia di Biella n. 1122 del 11.08.2015.

La coltivazione iniziò in data 29.10.2020 a seguito dell'attestazione, da parte della Provincia di Biella (cfr. Determinazione Dirigenziale n. 853 del 22.07.2020), dell'avvenuto completamento del recupero morfologico e ambientale della cava esaurita posta a Sud della strada comunale della Valledora. L'efficacia del provvedimento autorizzativo risultava infatti condizionata all'attuazione del recupero ambientale della cava secondo le modalità prescritte.

Le cure colturali successive al termine del recupero ambientale, avrebbero dovuto concludersi entro tre anni dalla data di efficacia dell'atto sopra richiamato - vale a dire entro il 20.09.2023 - ma, ad oggi, si dà atto che esse non risultano ultimate. A corollario di quanto testé richiamato si dà altresì atto che è attualmente in essere la garanzia finanziaria a beneficio della Provincia di Biella, per la copertura dei costi di recupero ambientale.

La versione del progetto attualmente presentata ha come oggetto:

- il rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi della L.R. 23/2016 e ss.mm.ii. per una durata di 15 anni, per consentire il completamento della coltivazione del giacimento e il recupero finale del sito. In tale ottica è stato presentato l'aggiornamento delle fasi di coltivazione, in relazione alla durata dell'autorizzazione richiesta;
- le varianti rappresentate da:
  - escavazione di 5.000 m<sup>3</sup> (materiale utile) nell'area di pertinenza posta a Sud della strada della Valledora (area impianti) e ad Ovest della cava esaurita (fossa Sud);
  - modifica del recupero ambientale, con riempimento della vasca di sedimentazione dei limi a Nord della strada comunale della Valledora, con formazione di un piano a quota circa +221 m s.l.m., mediante l'utilizzo di terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 152/06 e del D.P.R. n. 120/2017. Raggiunta la quota stabilita, è previsto il deposito delle terre e rocce da scavo in eccedenza, impiegabili per l'esecuzione del recupero ambientale;
  - ridefinizione della morfologia dell'area di pertinenza a Sud della strada della Valledora (area impianti e deposito inerti), con formazione di una nuova area pianeggiante a quota +211 m s.l.m., previa dismissione e smantellamento degli impianti di cava e dei fabbricati di servizio attualmente presenti e non utilizzati;
  - realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico con moduli a terra, di potenza nominale pari a 750 kW, presso le aree di cui al punto precedente;
  - asfaltatura di due porzioni/tratti di pista interna nelle immediate vicinanze degli accessi sulla strada pubblica (area a Nord della strada della Valledora);
  - installazione di apparecchiatura lava-ruote, pesa e box uffici presso l'accesso Est all'area della cava a Nord della strada della Valledora;
  - anticipo del recupero ambientale parziale dell'area cava Sud con inerbimento;
  - utilizzo dell'impianto di lavorazione della "Bettoni" 4.0 S.r.l. presso la cava di loc. C.na Alba sita in Comune di Tronzano Vercellese (VC), per le fasi di lavaggio, selezione e frantumazione del materiale estratto, in conseguenza alla prevista dismissione e smantellamento degli impianti di cava e dei fabbricati di servizio attualmente presenti nell'area a Sud della strada della Valledora.

Gli interventi previsti nella versione progettuale attualmente esaminata sono sinteticamente rappresentati cartograficamente nella Tav. 1.9 - "Individuazione di massima interventi di progetto su planimetria stato di fatto", rispetto alla quale l'Organo Tecnico Interprovinciale segnala che non è stato rappresentato il sottopunto "A1" - che stando alla *legenda* - dovrebbe indicare il cumulo temporaneo di T/R in eccedenza, per futuro riutilizzo ad integrazione dei recuperi ambientali.

L'attuale progetto di rinnovo dell'attività estrattiva prevede la sostanziale ri-proposizione del Piano di Coltivazione dell'area a Nord della strada della Valledora (autorizzato con il precedentemente

citato Provvedimento S.U.A.P. del Comune di Cavaglià n. 6827 del 29.10.2015), sia per gli aspetti morfologici che per quanto concerne l'evoluzione dei lavori di scavo. Esso propone la riorganizzazione dei lavori in 9 fasi in relazione al nuovo periodo autorizzativo di 15 anni. L'avanzamento dei fronti di scavo avverrebbe mediante la realizzazione di gradoni aventi una pedata di almeno 5,0 m di larghezza, un'alzata di circa 2,5 m e una inclinazione massima della scarpata pari a 40°.

Come il progetto originariamente valutato e licenziato, anche la versione attuale si articola in n. 9 fasi di durata biennale, di cui:

- ✓ la prima è già conclusa;
- ✓ la seconda è in corso di realizzazione;
- ✓ le successive sono state riadattate rispetto alle varianti e alla durata del progetto attualmente presentato.

Con riferimento allo sviluppo dei lavori di coltivazione e recupero ambientale in fasi biennali l'Organo Tecnico Interprovinciale ha ravvisato le seguenti incongruenze, che non consentono di avere un quadro sufficientemente chiaro delle fasi di coltivazione e dei successivi recuperi ambientali ("QUESTIONE n. 1"):

- a) la descrizione delle fasi di coltivazione riportata al § "5.3 Evoluzione dei lavori di coltivazione" e al § "6.6 Evoluzione delle opere di recupero/riuso delle aree di cava" dell'Elaborato n. 02- "Relazione Tecnico-Illustrativa", non è coerente con la rappresentazione cartografica di Tav. 1.8 - "Planimetria di Evoluzione Lavori per Fasi Biennali" e con quanto indicato nell'Elaborato "07 - Piano di dismissione degli impianti", in particolare per quanto riguarda le fasi n. 2 e n. 3. In merito ai lavori di dismissione degli impianti obsoleti ubicati nell'area di pertinenza, nel sopra richiamato Elaborato 07 l'azienda indica che gli stessi avverrebbero interamente durante la Fase di progetto n. 2 (e cioè durante la fase attualmente in corso di svolgimento). A tale proposito, il termine di completamento del 28.10.2025, indicato dalla "Bettoni 4.0" S.r.l. nella "Relazione Tecnico-Illustrativa" (cfr. pag. 20 Elaborato stesso) risulta evidentemente incongruo, già avuto conto dei tempi di conclusione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di cui alla presente istruttoria;
- b) a pag. 42 della "Relazione Tecnico-Illustrativa", nell'illustrazione dei lavori di recupero ambientale articolandoli in fasi biennali, la "Bettoni 4.0" S.r.l. riconduce alla Fase 3 i lavori di dismissione degli impianti. Anche nella rappresentazione cartografica della Fase 5, l'area della cava Sud per la quale è in corso il recupero ambientale, viene indicata come "Area soggetta a recupero" (retino di colore verde) mentre nelle successive fasi non viene trattata, in quanto esclusa dal progetto attuale. Tra le aree oggetto di recupero non viene rappresentata la scarpata Sud dell'area posta a Nord della strada comunale della Valledora per la quale l'azienda proponente ha già avviato il recupero ambientale (come evidenziato nella Tavola 01 - "Stato di fatto al 31.12.2024. Planimetria" prodotta al Servizio Provinciale e Attività Estrattive in occasione della dichiarazione annuale dei volumi estratti, finalizzata al calcolo dell'onere per il diritto di escavazione);
- c) nella Fase 2 (in corso), la "Bettoni 4.0" S.r.l. prevede la realizzazione del campo fotovoltaico nell'area a Sud della strada Valledora (area impianti e deposito inerti). L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva tuttavia che, come indicato a pagina 36 della "Relazione Tecnica" (Maggio 2025) e nell'elaborato "Relazione Illustrativa Nuovo Impianto Fotovoltaico" (Maggio 2025), la realizzazione del parco fotovoltaico risulta subordinata a una serie di attività propedeutiche, tra cui: dismissione degli impianti esistenti, allontanamento dei rifiuti, verifica dell'assenza di contaminazioni nei terreni, sistemazione morfologica dell'area, rimozione dei cumuli di MPS e del cumulo sabbione, ecc... La "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà pertanto confermare la correttezza della sequenza temporale riportata nella tavola di cui sopra ovvero, in caso negativo, operare gli opportuni aggiornamenti;

d) in merito all'area di coltivazione presso la cava a Nord della Strada Valledora, l'Organo Tecnico Interprovinciale osserva che nella Fase 3, non sono previste opere di recupero morfologico-ambientale. Ciò premesso, in sede di chiarimenti, dovranno essere modificate le fasi di lavoro, al fine di procedere con i recuperi in contemporanea con l'evoluzione degli scavi;

e) la Tav. 1.6 - "Planimetria di Recupero Ambientale Finale" è difforme dalla Fase 9 (stato finale) (XIII-XIV-XV anno), rappresentata nella Tav. 1.8 - "Planimetria di Evoluzione Lavori per Fasi Biennali" per l'area ove è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Tenuto conto che un impianto fotovoltaico è, di consuetudine, molto più durevole dei 15+3 anni previsti per questo progetto e che ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D. Lgs 190/2024, tra la documentazione da presentare per la P.A.S. è compreso "l'impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, unitamente al piano di ripristino", occorre che la "Bettoni 4.0" S.r.l., in sede di chiarimenti, oltre a risolvere l'incongruenza, chiarisca il destino dell'impianto e descriva il piano di ripristino che intende adottare;

f) l'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che la Fase 1 non rappresenta lo stato di fatto del progetto così come illustrato nella Tavola "1.3 - Stato di fatto" (Maggio 2025) . Il proponente, in sede di chiarimenti dovrà superare la criticità.

In generale, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà superare le incongruenze e i refusi individuati dall'Organo Tecnico Interprovinciale, attraverso un'adeguata valutazione della coerenza interna della documentazione con riferimento allo svolgimento dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale in progetto. Tale attività dovrà concludersi della messa a disposizione dell'Organo Tecnico Interprovinciale di elaborati rivisti ed idonei alla comprensione univoca delle intenzioni del proponente

Inoltre, l'Organo Tecnico Interprovinciale segnala che la configurazione di massimo scavo al termine dei lavori di escavazione è rappresentata nelle tavole "1.4 - Planimetria di massimo scavo con indicazione delle sistemazioni morfologiche da effettuare nelle aree di pertinenza" e "1.5 - Sezioni stato di fatto e massimo scavo".

L'Organo Tecnico Interprovinciale segnala che nello S.P.A. viene indicato che, nel piazzale sottostante agli impianti di lavorazione, è previsto l'innalzamento della quota da 202 m s.l.m. a 205 m s.l.m., senza fornire indicazioni circa ("QUESTIONE n. 2"):

- ✓ i materiali utilizzati;
- ✓ le ragioni di tale previsione;
- ✓ gli impatti eventualmente connessi, che – qualora rilevati – devono altresì essere valutati e mitigati.

Tale quota è prevista anche nell'elaborato "1.7b - Sezioni di Recupero Ambientale", ma non è rinvenuta negli altri elaborati.

In ragione dei suddetti rilievi, in sede di chiarimenti, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà attestare se si tratti di un refuso (provvedendo in tal caso alla sua correzione).

Diversamente dovrà provvedere all'uniformazione di tutti i documenti a questa previsione, in tal caso, valutando gli impatti correlati e le misure di mitigazione ideate.

Dovrà altresì chiarirne motivazioni e modalità di realizzazione.

L'Organo Tecnico Interprovinciale osserva che il recupero ambientale con riempimento della vasca di sedimentazione dei limi non può avvenire con la formazione di un piano a quota circa +221 m s.l.m. Come indicato nella Tavola "1.3 - Planimetria Stato di Fatto", attualmente le quote del ciglio della vasca vanno da 230 a 221 m s.l.m. In ragione di ciò il riempimento della vasca porterebbe o alla formazione di un piano inclinato o alla formazione di una scarpata con successivo tratto



pianeggiante. In sede di chiarimenti il proponente dovrà chiarire detta incongruenza e – qualora necessario - correggere le Tavole d'interesse (“QUESTIONE n. 3”)

Come anche annotato dal “Movimento Valledora” nelle proprie osservazioni scritte datate 03.07.2025, qui allegate – cfr. *“L'area identificata come 'area attività estrattiva autorizzata' comprende anche parte della strada comunale della Valledora che deve essere ovviamente esclusa insieme alle fasce di rispetto relative (tavola 01.0 - sovrapposizione al P.R.G.C. vigente)”* -

l'Organo Tecnico Interprovinciale invita la “Bettoni 4.0” S.r.l., in sede di chiarimenti, a correggere l'elaborato grafico di cui trattasi:

• stralciando la strada della Valledora tra le aree oggetto di attività estrattiva autorizzata;

• stralciando anche l'area della “cava Sud” non oggetto del presente procedimento.

L'Organo Tecnico segnala però che da tali aree non è necessario estromettere le fasce di rispetto stradali, in quanto parte delle aree in disponibilità del proponente dove sono comunque assentibili le attività consentite dalle norme vigenti (“QUESTIONE n. 4”).

Il presente progetto di coltivazione prevede una volumetria estraibile pari a 4.049.400 m<sup>3</sup> (4.044.400 m<sup>3</sup> da progetto autorizzato + 5.000 m<sup>3</sup> da area pertinenza) e interessa terreni in disponibilità della “Bettoni 4.0” S.r.l. medesima (in forza di atto di cessione di ramo d'azienda negoziato con la “Edilcave” S.r.l. in liquidazione in data 06.06.2024 e trasposto in atti dal dott. Notaio Pierpaolo Barosi, con atto Rep. n. 22.359, Racc. n. 8710, registrato all'Ufficio delle Entrate di Mantova il 10.06.2024 al n. 7670, Serie 1T) situati nel Comune di Cavaglià, località C.na Valle, a Nord della strada comunale della Valledora, per una superficie complessiva di circa 287.000 m<sup>2</sup>.

Tali volumetrie sarebbero costituite da 1.007.400 m<sup>3</sup> di materiale sterile e da 3.042.000 m<sup>3</sup> di materiale utile. In ragione di ciò, tenendo conto dei volumi sinora estratti (desunti dalle dichiarazioni per il pagamento dell'onere per il diritto di escavazione, pari ad un totale di 415.439 m<sup>3</sup>), residuerebbero ancora 2.621.561 m<sup>3</sup> di materiale utile da estrarre, cui vanno aggiunti 5.000 m<sup>3</sup> dall'area di pertinenza.

Nella versione progettuale di rinnovo attuale la “Bettoni 4.0” S.r.l. mantiene la previsione originaria di riportare sul piano di fondo scavo uno strato di limi di lavaggio per uno spessore pari a circa 2 m, al fine di incrementare la soggiacenza e tutelare l'acquifero superficiale.

Anche con riferimento alla regimazione delle acque meteoriche, la “Bettoni 4.0” S.r.l. attesta il mantenimento, nella versione progettuale attuale, delle originarie modalità di gestione previste per la cava Nord. In particolare la “Bettoni 4.0” S.r.l. prevede – per il fondo cava, al termine delle attività di coltivazione e una volta raggiunta la quota di massimo scavo - la realizzazione di un fosso di raccolta che fungerà anche da fosso drenante, garantendo la dispersione nel sottosuolo dell'acqua per infiltrazione.

Per quanto riguarda la regimazione delle acque nelle aree di pertinenza (la cui sistemazione costituisce oggetto di variante rispetto al progetto autorizzato), l'Organo Tecnico Interprovinciale non è attualmente in condizione di conoscere le indicazioni progettuali della “Bettoni 4.0” S.r.l., per poter operare il corretto necessario vaglio degli impatti ambientali potenzialmente correlati. Quest'ultima è pertanto invitata, in sede di chiarimenti, a illustrare le modalità di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche anche in tali aree (“QUESTIONE n. 5”).

Come attestato nelle premesse della “Relazione Tecnico-Illustrativa”, il proponente – nell'attuale versione progettuale – non prevede di operare interventi presso l'area di cava esaurita Cascina Valle Sud. Di ciò preso atto, l'Organo Tecnico Interprovinciale segnala tuttavia un ulteriore incongruenza, con riferimento alla Tavola “1.8- planimetria di evoluzione lavori per fasi biennali” Maggio 2025



allorché nella medesima tale area è fatalmente indicata come "Area di ampliamento - cava esaurita autorizzata con D.C.C. comune di Cavaglià n. 51 del 30.12.2006". Inoltre, in planimetria, l'area è rappresentata con il retino riferito a "Nuovo impianto fotovoltaico": ciò in palese contrasto con le attuali previsioni progettuali. Anche in questo caso, l'Organo Tecnico Interprovinciale fa presente al proponente che l'intera documentazione progettuale dovrà essere coerente con tale assunto. Conseguentemente, con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza, il proponente dovrà, per le successive fasi autorizzative, dare corso alle rettifiche dei refusi, attraverso l'aggiornamento preciso e univoco dei dati di conoscenza forniti alle autorità tenute alle valutazioni di legge.

Il bilancio dei materiali necessari al recupero morfologico e ambientale dell'area attualmente presentato dalla "Bettoni 4.0" S.r.l. evidenzia, sì la completa copertura dei fabbisogni di limo e terreno vegetale ma, di converso, una carenza di 300.000 m<sup>3</sup> di materiali necessari alle sistemazioni morfologiche per le quali il proponente prevede l'utilizzo di terre e rocce da scavo di provenienza esterna. In particolare, la "Bettoni 4.0" S.r.l. ipotizza il fabbisogno di 231.900 m<sup>3</sup> per l'integrazione dei recuperi naturalistici (genericamente riferiti all'area cava Nord - cfr tab. di pag. 39 della "Relazione Tecnico-Illustrativa") senza tuttavia meglio specificare a cosa si riferisca e, conseguentemente, dove prevedrebbe di collocare le T/R da utilizzare a tale scopo.

Alla luce di quanto testé rilevato l'Organo Tecnico Interprovinciale ritiene necessario che la "Bettoni 4.0" S.r.l., in sede di chiarimenti ("QUESTIONE n. 6"):

- ✓ dettagli in termini quantitativi tale dato;
- ✓ specifichi le modalità di utilizzo delle T/R da scavo di provenienza esterna per i recuperi previsti, distinguendo tra unità ambientali (scarpate, aree pianeggianti di fondo scavo, etc...);
- ✓ produca una Tavola che evidenzi le attività di riporto delle terre e rocce da scavo, dei rifiuti di estrazione e del terreno vegetale per le varie Fasi previste nell'evoluzione lavori.

L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, nell'elaborato "6 - Piano di Monitoraggio Ambientale" la "Bettoni 4.0" S.r.l. fornisce indicazioni circa i monitoraggi e i controlli da effettuare per la verifica della compatibilità ambientale dei materiali in ingresso. Nel prenderne atto, l'Organo Tecnico Interprovinciale, in merito ai controlli analitici (autocontrolli) da eseguire sul materiale acquisito come terre e rocce da scavo escluse sulla normativa dei rifiuti, in riferimento a quanto previsto dall'Allegato B del Regolamento Regionale n. 3/R del 25/03/2022, eccepisce che il progetto non ha individuato apposita area dove depositare il materiale in ingresso in attesa degli esiti degli autocontrolli. La criticità dovrà essere superata dal proponente in sede di chiarimenti ("QUESTIONE n. 7").

L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che la versione progettuale attuale avrebbe dovuto fornire indicazioni anche circa le aree di stoccaggio temporaneo delle terre e rocce da scavo di provenienza esterna che, a norma di legge, devono essere sottoposte al controllo dei parametri di cui all'Allegato 4 al D.P.R. 120/17, da effettuarsi ogni 5.000 m<sup>3</sup> di materiale ritirato e depositato in cumulo, in apposita area individuata nel progetto. Il proponente avrebbe dovuto indicare, con sufficiente grado di dettaglio, dove prevedrebbe di stoccare detti materiali il cui utilizzo è previsto per il riempimento dei vuoti di cava, finalizzato al modellamento morfologico delle aree in cui è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Inoltre, nella Tav. 1.9 non è stato rappresentato il sottopunto "A1" che - secondo quanto indicato in *legenda* - dovrebbe indicare, il cumulo temporaneo di T/R in eccedenza per futuro riutilizzo ad integrazione dei recuperi ambientali.

Tali carenze di informazioni dovranno essere superate a cura del proponente in sede di chiarimenti ("QUESTIONE n. 8").

Le operazioni di smantellamento degli impianti esistenti e d'installazione dell'impianto fotovoltaico, sono state dal proponente descritte e rappresentate in planimetrie afferenti la cantierizzazione e le aree di deposito temporaneo dei materiali di scarto prodotti, che l'Organo Tecnico Interprovinciale ritiene adeguate (FTV - FASE 1 - Layout dismissione impianti, FTV - FASE 3 - Layout realizzazione impianto fotovoltaico).

Con riferimento all'ipotesi del nuovo impianto fotovoltaico introdotta dal proponente, l'Organo Tecnico Interprovinciale segnala di non ritenere particolarmente funzionale alla chiarezza del complesso degli elementi progettuali la scelta di suddividerne le modalità costruttive in fasi (da 1 a 4) e sotto-fasi (1.1, 1.2, 2.1 e via di seguito) (cfr. Elaborato "06 Relazione Illustrativa Nuovo Impianto Fotovoltaico"), attraverso l'utilizzo della stessa denominazione utilizzata per le fasi di progetto e recupero ambientale. E' facile desumere come il metodo testé richiamato sia suscettibile di creare ambiguità tra le diverse distinte attività, considerato altresì che il proponente omette di attestare in modo specifico all'interno di quale delle fasi [generali] di progetto si inseriscano le peculiari *fasi* e *sottofasi* di realizzazione dell'impianto fotovoltaico (si potrebbe desumere che ciò riguardi la Fase 3 del progetto di coltivazione e recupero ambientale ma è evidente come tale attestazione debba provenire in modo chiaro dal proponente).

L'Organo Tecnico Interprovinciale prende atto che l'area degli impianti è stata oggetto di n. 3 sondaggi esplorativi eseguiti nel Dicembre 2024, spinti alla profondità di 2,5-3 m dal piano campagna (cfr. 07 - Piano di dismissione degli impianti, 09 - Relazione Tecnico-Illustrativa estrazione materiale area impianti e 11 - Elaborato grafico sondaggi area impianti), da cui evince che, nel sondaggio 1, fu individuato naturale sin dalla quota del p.c. mentre negli altri due sondaggi il naturale fu rinvenuto alla profondità di 2,5 m dal p.c.

In considerazione di quanto testé premesso l'affermazione del proponente, più volte riportata, secondo cui, in tale area *"I materiali che formano l'area in argomento sono costituiti, al di sopra della quota di circa 194 m s.l.m., da depositi di materiale sterile di cava, misto a modeste quantità di inerti lavorati e limi, prodotti e depositati presumibilmente durante le campagne di coltivazione che hanno interessato il sito negli scorsi decenni. Al di sotto della quota di circa 194 m s.l.m. è presente materiale naturale indisturbato"* non pare avere, per l'Organo Tecnico Interprovinciale, un fondamento, considerato che la quota del piano campagna si aggira sui 223-222 m s.l.m.

A tale proposito è pregiudizialmente doveroso, per l'Organo Tecnico Interprovinciale, rilevare che gli elaborati afferenti la caratterizzazione geologica dell'area non risultano sottoscritti da un tecnico a ciò abilitato, essendo sottoscritti da tale "ingegner Filippo Bettoni".

Dal punto di vista dei contenuti, la suddetta documentazione risulta di scarsa accuratezza e con alcune incongruenze. Dato atto che, per la fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. l'allegazione di elaborati ulteriori rispetto allo Studio Preliminare Ambientale non è richiesta e si qualifica quindi come opzionale ad appannaggio del proponente, rimane scontato che altresì la documentazione tecnica opzionale - nell'ipotesi in cui si opti per renderla disponibile alle autorità competenti per il suo esame - debba contenere attestazioni congrue e, prima di ogni cosa, operate da un professionista che ne possieda le competenze. In ragione di ciò la "Bettoni 4.0" S.r.l., in sede di chiarimenti, chiarisca le contraddizioni rilevate e fornisca, a cura di un professionista abilitato, un approfondimento di indagine dell'area, idoneo a consentire la ricostruzione della stratigrafia dei terreni interessati dai lavori estrattivi e di rimodellamento morfologico ("QUESTIONE n. 9").

L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, tra le varianti di progetto, è prevista l'installazione di box uffici presso l'accesso Est all'area della cava a Nord della strada della Valledora. Non risulta tuttavia, dalla documentazione resa disponibile con l'istanza qui esaminata, alcuna valutazione circa la necessità di scarichi domestici e l'idoneità - dal punto di vista delle quantità assentite - delle attuali concessioni per emungimento da due pozzi vigenti per il soddisfacimento dei fabbisogni

idrici connessi all'attuazione del progetto. Il proponente dovrà fornire queste indicazioni in sede di chiarimenti ("QUESTIONE n. 10").

Nell'estratto di Tav. 02 - "Infrastrutture ed uso del suolo urbano attuale, tratta dal P.R.G.C. del Comune di Cavaglia" di Fig. 11 presente nell'Elaborato 2 - "Relazione Tecnico-Illustrativa", viene rappresentata una fascia, in corrispondenza del margine orientale dell'area di cava, che viene indicata come "Area di deposito temporaneo cappellaccio", ma che non trova riscontro nelle tavole di progetto. In sede di chiarimenti la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà appianare tale criticità ("QUESTIONE n. 11").

L'Organo Tecnico Interprovinciale fa inoltre sin d'ora presente che la documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative dovrà essere allestita con specifico riferimento a quanto prescritto dal Regolamento Regionale 11/R/2017.

L'Organo Tecnico Interprovinciale segnala che - differentemente da quanto dichiarato dalla "Bettoni 4.0" S.r.l. nell'Elaborato "06. Relazione Illustrativa Nuovo Impianto Fotovoltaico", per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, l'impianto ricadrebbe nella fattispecie contenuta nell'allegato A del D.Lgs. 190/2024 al punto 1 lettera c) e cioè: "*c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento*". Detta fattispecie rientrerebbe tra i casi di opere in edilizia libera. In considerazione del fatto che la connessione dell'impianto con la Rete elettrica Nazionale avviene utilizzando una strada comunale, ai sensi dell'art. 7 comma 4 dello stesso D. Lgs. l'impianto e le relative opere di connessione dovranno essere autorizzati con una Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) costituente endo-procedimento della procedura autorizzativa ai sensi della L.R. 23/2016. In ragione di quanto premesso l'Organo Tecnico Interprovinciale segnala che, per la successiva fase autorizzativa, dovrà essere allegata tutta la documentazione richiesta al comma 4 dell'art. 8 del D.Lgs. più sopra richiamato. PRESCRIZIONE

Premesso che nello S.P.A. viene indicato che "*Per la realizzazione della connessione sono necessari lavori di tipo COMPLESSO (art. 10.1 del TICA), essendo altresì necessarie opere sulle infrastrutture di altro gestore (TERNA). Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori a cura di E-Distribuzione S.p.a. è di 360 giorni lavorativi, al netto di eventuali sospensive previste dal TICA, pertanto, il preventivo in oggetto sarà formalmente accettato entro i tempi di validità dello stesso unitamente al versamento delle somme dovute alla società E-DIS per il proseguo della pratica di connessione e l'avvio delle procedure necessarie alla realizzazione delle opere.*" L'Organo Tecnico Interprovinciale, oltre al fatto che "TERNA" S.p.A. - non figurando tra i soggetti indicati dal proponente stesso dell'"Elenco delle Autorizzazioni" allegato all'istanza qui istruita - non è stata coinvolta nella presente procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ritiene necessario che la "Bettoni 4.0" S.r.l., in sede di chiarimenti, fornisca delucidazioni circa le opere richieste da "TERNA" S.p.A. con l'allegata lettera datata 23.02.2022: in particolare se le indicazioni colà contenute siano attualmente efficaci.

Qualora la citata "Cabina Primaria denominata "Santhià" (per una potenza in immissione e in prelievo pari a 52 MW)" fosse quella legata alla realizzazione del Termovalorizzatore progettato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia, occorre rilevare che, allo stato dell'arte tale progetto non risulta assentito, ancorché la S.p.A. citata abbia presentato, avverso il provvedimento di non compatibilità ambientale, ricorso al T.A.R. Piemonte, attualmente il fase di svolgimento.

L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, oltre ai 360 giorni necessari per i lavori di connessione, nella TICA "e-distribuzione" S.p.A. indica quanto segue: "*Vi evidenziamo che per la*

connessione del vostro impianto di produzione sono necessarie opere sulle infrastrutture di un altro Gestore (TERNA) comunicateci dallo stesso nell'ambito del coordinamento tra Gestori e riportate nel documento allegato. I tempi di realizzazione di tali opere, indicati dall'altro Gestore (TERNA), sono riportati nella STMG di Terna; eventuali ritardi nella esecuzione dei lavori del Gestore (TERNA) non potranno essere imputati ad e-distribuzione S.p.A.". Nella propria lettera TERNA indica che: "i tempi di realizzazione degli impianti di rete necessari alla connessione del Vs. impianto sono pari a 8 mesi + 1 mese/km per il potenziamento/rifacimento delle linee RTN a 132 kV. Vi informiamo che i tempi di realizzazione degli impianti RTN decorrono dalla data di stipula del contratto di connessione alla RTN della Vs. CP, che potrà avvenire solo a valle dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, nonché dei titoli di proprietà o equivalenti sui suoli destinati agli impianti di trasmissione." In conclusione, con riferimento a quanto sin qui riassunto, la "Bettoni 4.0" S.r.l., in sede di chiarimenti, è chiamata a fornire indicazioni circa i tempi necessari alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, tenendo anche conto del fatto che la lunghezza in km degli interventi da realizzare da parte di "TERNA" S.p.A. non sono conosciuti ("QUESTIONE n. 12").

L'Organo Tecnico Interprovinciale segnala che la dichiarazione della "Bettoni 4.0" S.r.l., riportata nell'Elaborato 13 "Elenco delle Autorizzazioni, dei Nulla Osta, dei Pareri da acquisire", secondo cui "Per quanto alle attività/autorizzazioni necessarie alla connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico (es. richiesta taglio strada, etc., come da preventivo di connessione allegato), le stesse sono a carico di e-distribuzione", non è corretta. Infatti, a norma dell'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 190/2024, sono soggetti allo stesso regime autorizzativo "la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, [...], nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti", indipendentemente da chi andrà a realizzare gli interventi. A tale proposito, l'Organo Tecnico Interprovinciale osserva che nello S.P.A. sono stati valutati gli impatti del solo impianto fotovoltaico senza tenere conto degli impatti generati dalla connessione: scavi, interferenze con la viabilità comunale e privata, produzione terre e rocce da scavo ecc... Il proponente dovrà superare la criticità in sede di chiarimenti ("QUESTIONE n. 13").

#### **b) CUMULO CON ALTRI PROGETTI ESISTENTI E/O APPROVATI:**

L'Organo Tecnico Interprovinciale osserva che il progetto qui istruito non fa cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati, che interessano le aree di riferimento, dal momento che trattasi di modifica di progetto esistente.

#### **c) UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI:**

**SUOLO e SOTTOSUOLO:** L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che la versione progettuale qui istruita ricalca il progetto di coltivazione autorizzato con Provvedimento finale del S.U.A.P. di Cavaglià prot. n. 6827 del 29.10.2015, il quale prevedeva l'estrazione di un volume pari a 4.044.400 m<sup>3</sup> di materiale naturale (al netto del terreno vegetale di scotico), ai quali, con la versione di progetto oggetto della presente istruttoria, si sommano 5.000 m<sup>3</sup> da estrarre dall'area di pertinenza in cui si prevede lo smantellamento degli impianti. Di tale volume, 1.007.400 m<sup>3</sup> sarebbe costituito da materiale sterile e 3.042.000 m<sup>3</sup> da materiale utile che, al netto dei volumi estratti negli anni 2020-24, corrisponderebbe a un volume ancora da estrarre di 2.621.561 m<sup>3</sup> di materiale utile, a cui vanno aggiunti i 5.000 m<sup>3</sup> di cui sopra, interessando una superficie di 287.000 m<sup>2</sup>.

Tuttavia, come già oggetto di altra precedente "Questione", la ricostruzione della stratigrafia dell'area sottostante gli impianti prodotta dal proponente risulta, allo stato dell'arte, scarsamente utile allo scopo, per cui quanto già richiesto nell'apposito paragrafo al proponente dovrà parimenti

essere idonea ai fini della verifica circa la veridicità delle volumetrie indicate (“QUESTIONE n. 14”).

L'Organo Tecnico Interprovinciale osserva che il piano di riqualificazione dell'area degli impianti e delle pertinenze presentato in allegato all'istanza di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. qui istruita prevede lo smantellamento dell'impianto di lavorazione degli inerti (ormai obsoleto e vittima di reiterati atti vandalici) e delle relative strutture accessorie. A seguito della rimozione dell'impianto e dei materiali (destinati ad apposita campagna mobile di frantumazione tramite frantoio di proprietà della stessa S.r.l. proponente), la “Bettoni 4.0” S.r.l. prevede l'effettuazione della verifica dell'assenza di contaminazione dei terreni, cui seguirà la sistemazione morfologica dell'area.

L'area sarà interessata dalla formazione di un'area pianeggiante a quota 211 m s.l.m., di superficie pari a circa 0.8 ha, raccordata, mediante scarpate con pendenza pari a 20°, verso Nord-Ovest con il piazzale a quota 230 m s.l.m. e con la pista di accesso; verso Est, invece, collegata con il piazzale sottostante.

Tutta l'area sarà successivamente inerbita, fatta eccezione per le aree del piazzale a quota 230 m s.l.m. e della strada d'accesso e parzialmente occupata dall'impianto fotovoltaico di nuova realizzazione. L'Organo Tecnico Interprovinciale prende atto che, attraverso un *software* di modellazione topografica, la “Bettoni 4.0” S.r.l. ha operato il confronto tra le quote dell'area attuale con le quote di progetto, valutando che detta sistemazione determinerebbe volumi di sterro pari a 62.500 m<sup>3</sup>, comprensivi anche del cumulo di MPS e del sabbione, per un totale di 57.500 m<sup>3</sup>, da cui deriverebbe un esubero di 5.000 m<sup>3</sup> di naturale, corrispondenti alla volumetria aggiuntiva di escavazione indicata dall'azienda.

L'Organo Tecnico Interprovinciale, anche in questa occasione, rimanda a quanto in precedenza annotato al § a) del Titolo I del presente verbale, circa gli approfondimenti stratigrafici prodotti dal proponente.

In sede di sopralluogo del 03.07.2025, è stato rilevato che parte dei cumuli di MPS, posizionati nei pressi dell'impianto di lavorazione, sono stati oggetto di commercializzazione, così come - in misura minore - i cumuli di sabbione. Con riferimento al cronoprogramma di dettaglio delle sotto-fasi per il cantiere del campo fotovoltaico (cfr. pag. 22 della “Relazione Illustrativa Nuovo Impianto Fotovoltaico” - Maggio 2025), l'Organo Tecnico Interprovinciale eccepisce la mancata indicazione delle tempistiche per le operazioni di allontanamento del cumulo di MPS e sabbione. L'Organo Tecnico Interprovinciale richiede, conseguentemente, di indicare le predette tempistiche e di modulare le fasi di progetto, tenendo conto della necessità di riallocare preventivamente tali materiali (“QUESTIONE n. 15”).

**ACQUA:** L'Organo Tecnico rimanda ai rilievi operati più oltre al § "e" del presente Titolo, matrice ambientale "ambiente idrico".

### **BIODIVERSITA':**

In relazione agli esiti del sopralluogo condotto in data 03.07.2025 e con riferimento agli elaborati allegati dal proponente all'istanza qui istruita, per quanto riguarda la matrice ambientale qui considerata, l'Organo Tecnico Interprovinciale rileva le seguenti criticità (“QUESTIONE n. 16”):

- a) con riferimento alla cava a Nord della strada Valledora, il progetto di recupero ambientale dovrà, in sede di chiarimenti revisionato, in ragione della presa d'atto che la densità delle specie arbustive risulta predominante rispetto a quella delle specie arboree. Conseguentemente dovrà essere incrementato l'impiego di specie arboree, sino a saturare l'area oggetto di recupero, garantendo una densità non inferiore a 1200 piante/ettaro per le arboree e 800 piante/ettaro per le arbustive;

- b) la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà revisionare le specie utilizzate:
- i. stralciando l'uso del Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*) per motivi fitosanitari;
  - ii. sostituendo il Salice bianco (*Salix alba*) con il Pioppo tremulo (*Populus tremula*), in quanto specie con un'ecologia più ampia;
  - iii. rivedendo in ribasso la percentuale del Ciliegio selvatico (*Prunus avium*) (dal 25% al 10-5%), in quanto specie mesofila secondaria;
- c) la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà integrare Il progetto di recupero della cava a Nord della strada Valledora con la presentazione di un tipologico di impianto che descriva nel dettaglio la densità e il sesto di impianto delle specie arboree e arbustive. Per una migliore riuscita degli interventi, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà adottare un sesto d'impianto articolato su collettivi monospecifici, in quanto le specie utilizzate hanno velocità di accrescimento differenti. Le specie arbustive dovranno essere utilizzate per la realizzazione di fasce ecotonali, di mantelli o di nuclei all'interno della matrice arborea al fine di incrementare l'eterogeneità ambientale;
- d) osservato, in occasione del sopraccitato sopralluogo, il completamento del recupero morfologico delle scarpate a Sud della cava a Nord della strada Valledora, l'Organo Tecnico Interprovinciale richiede di anticipare alla prima stagione vegetativa utile la messa a dimora delle specie previste da progetto e di concerto aggiornare la Tavola delle fasi di recupero (Tavola 1.8);
- e) avuto conto del lungo periodo di accantonamento del terreno di coltivo prima del riuso per il recupero morfologico e ambientale del sito, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà prevedere una caratterizzazione dal punto di vista chimico-fisico prima del riutilizzo in sito, al fine di verificare eventuali necessità di ammendanti organici e/o eventuali lavorazioni preliminari;
- f) presso l'area di pertinenza a Sud della strada Valledora (area impianti e deposito inerti), nelle zone a piano campagna e scarpate, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà, compatibilmente con le esigenze di non ombreggiamento del campo fotovoltaico, sostituire la "superficie inerbita" con la messa a dimora di piante come previsto per le aree pianeggianti/aree di scarpata dell'attigua cava esaurita;
- g) presso il lato Nord-Ovest dell'area adibita a sede dell'impianto fotovoltaico, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà completare la siepe perimetrale di mascheramento per l'intero lato lungo la strada Valledora;
- h) per l'area di fondo scavo ubicata tra il campo fotovoltaico e la cava esaurita, l'Organo Tecnico Interprovinciale osserva un'incongruenza tra quanto riportato nella tavola "8.4 FTV - Misure di mitigazione ambientale" e nelle tavole "1.6 - Planimetria di recupero ambientale finale" / "1.8 - Planimetria di evoluzione lavori per fasi biennali" (Maggio 2025), in quanto dovrà essere realizzata la messa a dimora di piante anziché il solo inerbimento;
- i) osservato, in occasione del sopraccitato sopralluogo, che la scarpata lato Ovest della cava esaurita a Sud della strada Valledora risulta inerbita. Qualora tale scarpata non necessitasse di ulteriori interventi di rimodellamento morfologico la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà prevederne il recupero tramite messa a dimora di alberi/arbusti nella prima fase del presente progetto.

La "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà, in sede di chiarimenti, provvedere ad aggiornare il progetto con le indicazioni fornite in ciascuno dei punti suelencati.

#### d) PRODUZIONE DI RIFIUTI:

L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che il progetto qui istruito prevede la produzione di diverse tipologie di rifiuti. In particolare, nell'esecuzione della 3<sup>a</sup> fase (di progetto), in relazione alla dismissione dell'impianto di lavorazione inerti e delle strutture accessorie poste nell'area di pertinenza a Sud della Strada Valledora.

A tal proposito la "Bettoni 4.0" S.r.l. afferma che verranno prodotti rifiuti di diverse tipologie, quali: macchinari, componenti elettriche ed elettromeccaniche, rifiuti metallici, rifiuti di plastica e rifiuti



inerti da demolizione. L'azienda prevede di depositare i rifiuti prodotti da tali operazioni in un'area individuata all'interno dell'area di intervento, dedicata al deposito temporaneo di tali rifiuti e prevede di successivamente avviarli a recupero e/o smaltimento in base alla loro tipologia.

L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva tuttavia la mancata identificazione di aree destinate alle operazioni di selezione, in quanto la Società opererà in modo selettivo durante lo smantellamento, separando le varie tipologie già all'origine.

Successivamente la "Bettoni 4.0" S.r.l. prevede di procedere alla demolizione delle parti in cemento armato costituenti il corpo principale e le strutture accessorie e di depositare tali rifiuti da demolizione in un'area dedicata con destinazione successiva a recupero R5 presso il sito, mediante presentazione di campagna di attività ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con impianto mobile di frantumazione.

Il materiale frantumato sarà sottoposto alle verifiche analitiche previste dal Decreto n. 127/2024 per classificarlo End of Waste. Tale materiale, nell'ipotesi in cui si riveli conforme alle specifiche di legge, verrebbe poi avviato alla commercializzazione.

Anche durante la fase di realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico, in fase d'installazione, l'azienda prefigura la produzione di rifiuti costituiti dagli imballaggi delle componentistiche (imballaggi in legno, plastica e cartone). Con riferimento a detti rifiuti, l'azienda prevede la il deposito temporaneo, in un'area dedicata individuata sita all'interno del cantiere di proprietà, in modo da non interferire con le operazioni di installazione. I rifiuti, viste le tipologie, saranno quindi avviati a recupero.

A termine vita, l'impianto fotovoltaico sarà dismesso: i rifiuti prodotti in questa fase saranno costituiti da: RAEE, cavi elettrici, rifiuti di plastica, rifiuti metallici e rifiuti inerti. La maggior parte dei rifiuti prodotti saranno avviati a recupero. A smaltimento saranno avviati solo i rifiuti non diversamente recuperabili. I pannelli fotovoltaici, se non avranno raggiunto il termine della propria vita utile, potranno essere riutilizzati o rivenduti; diversamente saranno avviati a recupero come previsto dalla normativa vigente.

Come già anticipato nel punto a) del Titolo I del presente verbale, la "Bettoni 4.0" S.r.l. ha fornito indicazioni circa l'individuazione delle aree di deposito temporaneo dei diversi materiali e la cantierizzazione ritenute idonee (cfr. FTV - FASE 1 - Layout dismissione impianti, FTV - FASE 3 - Layout realizzazione impianto fotovoltaico).

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dall'attività estrattiva la S.r.l. proponente ha presentato il *Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione* (P.G.R.E.), predisposto ai sensi del D. Lgs 117/08 (cfr. Elaborato 5 – Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione).

In tale contesto, l'Organo Tecnico Interprovinciale eccepisce che l'elaborato di cui sopra tratta esclusivamente i limi di lavaggio prodotti dalla lavorazione dei materiali estratti.

Considerato che il sopraccitato decreto definisce i "rifiuti di estrazione" quali rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, l'Organo Tecnico Interprovinciale evidenzia conseguentemente la necessità che, nel provvedimento conclusivo della presente fase di Verifica, sia prescritto che, nell'allestimento della progettazione necessaria per affrontare le successive fasi valutative/autorizzative, sia incluso un *Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione* (P.G.R.E.) che prenda in esame **tutti i rifiuti prodotti dall'attività estrattiva** e quindi anche gli sterili di copertura (cappellaccio) e il terreno vegetale. Rispetto a tali materiali si rinvencono riferimenti ed indicazioni in elaborati differenti ma risulta assente la trattazione univoca della gestione di tali prodotti come previsto dalla norma. **PRESCRIZIONE**

L'Organo Tecnico Interprovinciale osserva inoltre che, nell'elaborato 1 – "Relazione Tecnico-Illustrativa", la "Bettoni 4.0" S.r.l. attesta che i cumuli di stoccaggio dei limi di lavaggio, di altezza



non superiore a 3 m, sarebbero inerbiti, al fine di evitare l'insorgere di alterazioni di tipo fisico, chimico o biologico e di problematiche di stabilità. Tuttavia tale accorgimento gestionale non è tuttavia parimenti incluso nel P.G.R.E.

Nell'allestimento della progettazione necessaria per affrontare le successive fasi valutative/autorizzative la S.r.l. dovrà poi rivedere il P.G.R.E. garantendone la coerenza interna con gli altri elaborati di progetto, integrandolo alla luce delle considerazioni sopra riportate e, soprattutto, curandone la redazione in coerenza con i contenuti minimi di cui all'art. 5, c. 3 del D. Lgs. 117/08. PRESCRIZIONE

#### e) **INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI:**

Nel dettaglio delle singole matrici ambientali interferite, l'Organo Tecnico Interprovinciale rileva le seguenti problematiche:

**AMBIENTE IDRICO:** L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, nell'area degli impianti, è presente un pozzo che, nel Sistema Informativo Risorse Idriche della Regione Piemonte (S.I.R.I.) è indicato in uso con codice rilievo "BI00941" e la cui concessione (derivazione di acque sotterranee) fu volturata dalla "Fontana" S.p.A. alla "Edilcave" S.p.A. con la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 2237 del 13.08.2010.

E che, successivamente, con la Determinazione Dirigenziale n. 1382 del 07.12.2018, fu assentito il subingresso alla "Bettoni 4.0" S.r.l. per un emungimento di 409.968 m<sup>3</sup>/anno ad uso "Lavaggio Inerti e Civile" da due pozzi aziendali (uno dei quali situato all'esterno dell'area di progetto).

Dal canto suo, la "Bettoni 4.0" S.r.l. afferma che i pozzi saranno mantenuti ed utilizzati per alimentare i lava-ruote, garantire la bagnatura delle piste e l'irrigazione delle zone già oggetto di recupero.

Durante il sopralluogo condotto in data 03.07.2025, i componenti dell'Organo Tecnico Interprovinciale che vi presero parte appurarono, dalla lettura dei contatori, che il pozzo posto al di sotto dell'impianto di lavorazione è inutilizzato, mentre quello posto al di fuori dell'area autorizzata, nella particella 316 al foglio 26, è utilizzato per le operazioni di bagnatura delle piste e per le irrigazioni di soccorso. Considerando la dismissione dell'impianto di lavorazione e la riduzione dei quantitativi di acqua necessari, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà, nei chiarimenti fornire le proprie considerazioni rispetto all'invito che l'Organo Tecnico Interprovinciale qui rivolge di riconsiderare la propria decisione dismettendo il pozzo inutilizzato, posto al di sotto degli impianti di lavorazione.

La "Bettoni 4.0" S.r.l. tenga in ogni caso presente che, nella documentazione prodotta in allegato all'istanza qui istruita, ha omesso ogni valutazione di natura ambientale, circa il mantenimento dei pozzi suddetti, sia con riferimento al loro potenziale utilizzo, sia ai fini della dismissione e chiusura, allo scopo di eliminare opere inutilizzate che aumentano la vulnerabilità delle acque sotterranee. Per tale ragione dovrà provvedervi in sede di chiarimenti ("QUESTIONE n. 17").

Per valutare l'interazione tra l'intervento in oggetto e l'idrogeologia del sito, presso la cava a Nord della strada Valledora sono stati installati 4 piezometri posti a monte idrogeologico (PZ1 e PZ2) e a valle idrogeologico (PZ3 e PZ4) rispetto alla direzione della falda superficiale. Dal 2021 la "Bettoni 4.0" S.r.l. ha effettuato il rilevamento dei livelli freatici presso i citati 4 piezometri con cadenza mensile, al fine di ricostruire la superficie piezometrica e le sue fluttuazioni stagionali. Considerata la previsione di procedere al recupero morfologico-ambientale dell'area Nord tramite l'utilizzo di un'importante volumetria di terre e rocce da scavo di provenienza esterna, l'Organo Tecnico Interprovinciale richiede di prevedere anche il monitoraggio qualitativo delle acque di falda tramite

il campionamento, con frequenza annuale, dei piezometri posizionati a monte e a valle idrologica, verificando l' idoneità della rete piezometrica già attualmente presente in sito.

E' pertanto richiesto alla "Bettoni 4.0" S.r.l., in sede di chiarimenti, l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio ("QUESTIONE n. 18").

**VEGETAZIONE:** L'Organo Tecnico Interprovinciale di Biella rimanda a quanto precedentemente annotato nel § c) "Utilizzo Risorse Naturali" del presente Titolo, a proposito della risorsa naturale "BIODIVERSITA'"

**BIODIVERSITA' E FAUNA:** L'Organo Tecnico Interprovinciale, in merito alla matrice ambientale qui esaminata, evidenzia che, nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, dovrà essere previsto che la rete perimetrale dell'impianto fotovoltaico sia dotata di aperture per permettere il passaggio della fauna di piccole dimensioni. **PRESCRIZIONE**

**RUMORE:** Con riferimento alla matrice ambientale "Emissioni Sonore", l'A.R.P.A., componente permanente dell'Organo Tecnico Provinciale di Biella, segnala che negli elaborati di progetto non è presente una valutazione previsionale di impatto acustico. Nello "Studio Preliminare Ambientale" la "Bettoni 4.0" S.r.l. rimanda alla Relazione Tecnica trasmessa nel Settembre 2021 agli Enti competenti e contenente gli esiti della campagna di monitoraggio acustico relativa alla coltivazione della cava a Nord della Strada Valledora: monitoraggio eseguito in accordo alla prescrizione n. 24 del provvedimento autorizzativo S.U.A.P. di Cavaglià n. 6827 del 29.10.2015.

L'A.R.P.A. rileva che l'impatto sulla matrice in esame delle opere di coltivazione della cava a Nord fu già valutato nell'ambito del procedimento di V.I.A. (e autorizzativo) del 2015 e, pertanto, concorda con la "Bettoni 4.0" S.r.l. circa la non necessità di ulteriori studi preliminari.

In merito al progetto qui esaminato, l'A.R.P.A. osserva che le nuove attività rilevanti ai fini acustici sono rappresentate dalle modifiche del recupero ambientale, che comporteranno l'introduzione di nuove fonti di emissione sonora, sia temporanee (attrezzature di cantiere) per le operazioni di riempimento, rimodellamento delle aree di intervento e per l'installazione dell'impianto fotovoltaico che permanenti (impianto fotovoltaico).

In considerazione di quanto premesso l'A.R.P.A. evidenzia, pertanto, sin da ora, quanto segue:

- in ragione delle modifiche al progetto autorizzato, alla documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, dovrà essere acclusa una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta conformemente ai criteri stabiliti dalla D.G.R. 9-11616 del 02.02.2004 ed in cui siano esaminati gli effetti delle modifiche in progetto;
- considerando altresì lo spostamento della lavorazione dei materiali cavati dall'impianto (dismesso) presente nel sito di Cavaglià all'impianto presente nel sito di Cascina Alba (Tronzano V.se), nella progettazione definitiva dovrà essere operata una valutazione dei possibili effetti sotto il profilo acustico del traffico indotto determinato dai viaggi dei mezzi pesanti da e per il sito di trattamento **PRESCRIZIONI.**

**SUOLO e SOTTOSUOLO:** L'Organo Tecnico Interprovinciale rimanda alle considerazioni contenute al § c) del presente Verbale, a proposito della corrispondente risorsa.

#### **EMISSIONI IN ATMOSFERA:**

L'Organo Tecnico Interprovinciale prende atto che il progetto prevede che le fasi di:

- lavaggio,
- selezione

- frantumazione

del materiale estratto, saranno trasferite presso l'impianto di lavorazione, in disponibilità della medesima società, presso la Cava Cascina Alba in Comune di Tronzano Vercellese (VC): ciò comporterà la dismissione degli attuali impianti di cava, non più utilizzati, presenti nell'area a Sud della Strada Valledora.

Tale scelta comporterà, da un lato, l'eliminazione della sorgente emissiva di polveri e rumore rappresentata dall'impianto di trattamento e, dall'altro, un incremento del traffico indotto, dovuto alla necessità di trasportare il materiale estratto al nuovo sito di lavorazione.

Il trasporto del materiale potrebbe dare origine a ulteriori fenomeni di inquinamento atmosferico connesso al sollevamento di polveri e alle emissioni derivanti dalla combustione del gasolio dei mezzi. La stima dei viaggi impiegati per questa attività risulta di circa 11 viaggi/giorno per automezzo, circa 50 viaggi/giorno totali considerando andata e ritorno. Secondo il proponente la dismissione dell'impianto compenserà l'impatto prodotto dall'incremento del traffico indotto.

L'Organo Tecnico Interprovinciale, dal canto suo, ritiene tuttavia il numero dei viaggi/giorno necessario per lo spostamento del materiale presso il sito di Cascina Alba, significativo e meritevole di maggiori considerazioni di quelle sin qui operate dal proponente.

Pur volendo considerare parte del traffico come già previsto nell'attuale autorizzazione, che prevedeva un traffico indotto di 6/7 viaggi/h per la commercializzazione del prodotto, il trasporto del materiale vedrà l'utilizzo d'infrastrutture stradali diverse da quelle attualmente impiegate. Il nuovo percorso, di 6,14 km, utilizzerà tratti di viabilità pubblica e tratti di tracciato all'interno di proprietà private. Non è chiaro, allo stato attuale della documentazione progettuale/ambientale resa disponibile dal proponente, se il percorso preveda solo il passaggio su strade asfaltate o anche l'utilizzo di strade bianche e se lungo il percorso siano presenti possibili recettori.

In ragione di ciò, l'Organo Tecnico Interprovinciale richiede che, in sede di chiarimenti, sia operata idonea valutazione/considerazione degli impatti lungo la nuova viabilità, che tenga conto delle emissioni provenienti dai motori endotermici dei mezzi impiegati e, eventualmente, anche delle emissioni generate dal sollevamento delle polveri sulle strade non asfaltate. Qualora vengano evidenziati impatti, per essi il proponente dovrà altresì proporre adeguate misure di mitigazione/contenimento ("QUESTIONE n. 19").

La variazione del traffico generato dalla nuova versione del progetto e la valutazione dei conseguenti relativi impatti, dovranno tener conto, oltre al trasporto del materiale presso il sito di cascina Alba, anche degli autocarri utilizzati per il conferimento di terre e rocce da scavo impiegati per il recupero ambientale (300.000 m<sup>3</sup>). Il proponente dichiara in proposito quanto segue (cfr. pag. 117 elaborato "Relazione Tecnica"): "[...] in merito all'impatto generato dal trasporto delle terre e rocce da scavo in arrivo verso la cava, trattandosi di materiali provenienti dai lavori della "Pedemontana Piemontese", il medesimo è stato oggetto di valutazione nell'ambito dello specifico progetto, pertanto, non si ritiene di dover procedere ad effettuare un'analisi specifica (l'area di Cava Cascina Valle risulta tra i siti individuati nell'ambito del progetto per il conferimento delle terre)".

Pur ritenendo corretto quanto testé riportato, l'Organo Tecnico Interprovinciale fa notare che questa pressione a carico della matrice (approvata, ma non ancora attiva) andrà ad aggiungersi a quelle già presenti. Inoltre, non è chiaro se anche l'impatto provocato dalla distribuzione/sistemazione del materiale durante l'attività di recupero sia stato oggetto di precedente valutazione. Qualora così non fosse l'Organo Tecnico Interprovinciale richiede di effettuare, in sede di chiarimenti, adeguate considerazioni/valutazioni di tale sorgente emissiva, illustrando le idonee misure di mitigazione che si possano rendere necessarie ("QUESTIONE n. 20").

**SALUTE PUBBLICA – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI:** L'Organo Tecnico Interprovinciale prende atto che l'A.S.L. BI S.I.S.P., competente per materia, non ha fornito

indicazioni in merito alle tematiche di riferimento. Qualora dovessero pervenire prima della conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento avrà cura di assumerle direttamente nel provvedimento conclusivo.

**VIABILITA' E TRAFFICO VEICOLARE:** L'Organo Tecnico Interprovinciale, con riferimento agli impatti che l'eventuale attuazione produrrebbe sulla matrice qui esaminata, rileva che, nello S.P.A. viene dichiarato che *"In merito si comunica che il medesimo tracciato sarà utilizzato anche dalla Società Gold Cave; l'impatto dei mezzi è stato valutato all'interno del progetto da loro presentato"* Occorre sottolineare che il percorso valutato dalla "Gold Cave" S.r.l. nel proprio progetto in corso di autorizzazione è differente dai due scenari proposti dalla "Bettoni 4.0" S.r.l. in questo progetto.

E' fatto altresì rimando ai rilievi operati, per la viabilità del territorio di competenza, dalla Provincia di Vercelli nella sezione di Verbale riportata più oltre.

**PAESAGGIO:** L'Organo Tecnico Interprovinciale prende atto che non sono sin qui pervenuti rilievi di alcun tipo da parte dei soggetti competenti per la materia qui esaminata. Qualora dovessero pervenire prima dell'emissione del provvedimento conclusivo, il responsabile del procedimento, che ne curerà la redazione, avrà cura di darne atto nel predetto.

**f) RISCHI DI GRAVI INCIDENTI E/O CALAMITA' ATTINENTI AL PROGETTO QUI ESAMINATO INCLUSI QUELLI DOVUTI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, IN BASE ALLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE:**

L'Organo Tecnico Interprovinciale, allo stato attuale (per le caratteristiche ed il grado di approfondimento documentale richiesto per la fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.), non rileva la presenza di situazioni di rischio significativo di gravi incidenti, calamità o cambiamento climatico, riconducibili all'attività descritta nel progetto qui esaminato.

**g) RISCHI PER LA SALUTE UMANA:**

L'Organo Tecnico Interprovinciale, con riferimento ai seguenti temi, osserva:

**CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE:** L'Organo Tecnico Interprovinciale rimanda a quanto più sopra trattato nel § e) matrice ambientale "Ambiente Idrico" del presente Verbale.

**INQUINAMENTO ATMOSFERICO:** L'Organo Tecnico Interprovinciale rimanda a quanto più sopra trattato nel § e) matrice ambientale "Emissioni in Atmosfera" del presente Verbale.

**TITOLO II - Localizzazione del progetto, con attenzione alla sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire degli impatti del progetto, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:**

**a) UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO ESISTENTE ED APPROVATO:**

L'Organo Tecnico Interprovinciale apprende dai propri componenti in servizio presso la Provincia di Vercelli che è in corso di conclusione il procedimento di V.I.A. - P.A.U.R. (cfr. art. 27 bis D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), sul progetto presentato dalla "Gold Cave" S.r.l., avente per oggetto la

coltivazione e il recupero ambientale (cfr. L.R. 23/2016 e ss.mm.ii.) di nuova cava di ghiaia e sabbia ubicata in loc. IL SORTO del Comune di Alice C.llo (VC). La "Gold Cave" S.r.l., nel proprio progetto configurava un percorso che prevede il transito dei propri mezzi d'opera sull'area di pertinenza della "Bettoni 4.0" S.r.l., a tal fine allegando una scrittura privata recante la disponibilità di quest'ultima alla concessione di un diritto di passaggio per tutta la durata dell'autorizzazione che sarà lasciata alla "Gold Cave" S.r.l.

La Provincia di Biella, coinvolta nel procedimento di cui sopra, richiese che la Provincia di Vercelli (autorità competente alla V.I.A. per quel procedimento) inserisca nel provvedimento conclusivo a beneficio della "Gold Cave" S.r.l. le seguenti prescrizioni:

- *"Prima di iniziare a utilizzare il percorso alternativo prospettato per risolvere la criticità sorta in seguito alla presa d'atto dell'impossibilità di transito sul sovrappasso dell'autostrada, la "Gold Cave" S.r.l. proceda all'aggiornamento del Documento di Sicurezza e Salute relativo all'attività estrattiva di cui trattasi, al fine di individuare gli eventuali rischi determinabili dal transito di mezzi d'opera e automezzi di imprese diverse".*
- *"Dovrà in ogni caso essere predisposto e utilizzato, idoneo impianto di lavaggio degli pneumatici, per tutti i mezzi che accedano alla viabilità comunale della Strada della Valledora"*

In ragione di tale premessa e poiché di tale disponibilità non v'è traccia nella documentazione allegata alla presente fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., l'Organo Tecnico Interprovinciale richiede che, in sede di chiarimenti, la "Bettoni 4.0" S.r.l. proceda ad "aggiornare" i propri elaborati progettuali con le indicazioni, le considerazioni e le valutazioni circa tale disponibilità offerta alla "Gold Cave" S.r.l. ("QUESTIONE n. 21").

**b) RICCHEZZA RELATIVA, DISPONIBILITA', QUALITA' E CAPACITA' DI RIGENERAZIONE DELLE RISORSE NATURALI DELLA ZONA (COMPREDENTI SUOLO, TERRITORIO, ACQUA E BIODIVERSITA') E DEL RELATIVO SOTTOSUOLO:**

L'Organo Tecnico Interprovinciale, con riferimento a detto argomento, rimanda alle osservazioni inerenti le singole matrici ambientali precedentemente operate al "TITOLO I" lett. e) del presente verbale.

**c) CAPACITA' DI CARICO DELL'AMBIENTE NATURALE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SEGUENTI ZONE:**

L'Organo Tecnico Interprovinciale formula, per ciascuna delle voci riportate nell'Allegato "V", le seguenti indicazioni:

- **Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi:** L'area interessata dal progetto non interessa le zone di riferimento;
- **Zone montuose e forestali:** L'area interessata dal progetto non interessa le zone di riferimento;
- **Riserve e Parchi Naturali:** Gli appezzamenti interessati dal progetto non interessano aree naturali;
- **Zone classificate o protette dalla normativa Nazionale; Siti della "Rete Natura 2000":** Vedi punto precedente;
- **Zone nelle quali si è già verificato o nelle quali si ritiene che si possa verificare il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione Europea:** L'Organo Tecnico rileva che la tipologia progettuale in esame è esclusa dalle valutazioni inerenti l'interferenza con tali

zone, come indicato al punto 4.3.6. delle "Linee Guida per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome", approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il Decreto del 30.03.2015;

- **Zone a forte densità demografica:** L'area interessata dal progetto non rientra in tali tipologie localizzative, trattandosi di una porzione del territorio comunale con destinazione agricola o industriale o a cava;
- **Zone d'importanza paesaggistica, storica, culturale od archeologica:** L'Organo Tecnico non ha riscontri, a cura delle autorità competenti, che gli appezzamenti del progetto rientrino nelle casistiche di zone indicate dal titolo;
- **Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 (produzioni D.O.C., D.O.C.G., I.G.P., I.G.T.; aree di produzione agricola con tecniche biologiche di cui al Reg CEE 2092/91; zone con specifico interesse agrituristico):** L'Organo Tecnico osserva che il Comune di Cavaglia rientra nei disciplinari di diverse produzioni D.O.C., D.O.P. e I.G.P. (IGP Nocciola del Piemonte, vino Canavese DOC, Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP, ecc.), ma l'area in progetto non interferisce con coltivazioni dedicate alle tipologie predette.

### OSSERVAZIONI SPECIFICHE DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Con particolare riferimento all'utilizzo dell'impianto di trattamento inerti sito in località Cascina Alba, la componente dell'Organo Tecnico Interprovinciale appartenente alla Provincia di Vercelli evidenzia le seguenti criticità, richiedendo che esse siano, punto per punto, superate in sede di chiarimenti ("QUESTIONE COMPLESSIVA n. 22"):

#### **A. Incongruenza Temporale delle Autorizzazioni:**

Dall'analisi della documentazione resa attualmente disponibile dal soggetto proponente è stato rilevato un potenziale disallineamento programmatico tra le autorizzazioni rilasciate per due siti estrattivi:

- a. Cava Cascina Alba (Tronzano V.se): l'autorizzazione vigente prevede l'estrazione per 17 anni, con la dismissione dell'impianto di lavorazione programmata al 15° anno (fase 5b, biennio 2038-2039), a completamento delle attività estrattive.
- b. Cava "La Valle" (Cavaglia): l'istanza di rinnovo in oggetto è richiesta per una durata di 15 anni, con scadenza al 28.10.2040.

L'Organo Tecnico Interprovinciale osserva che, secondo tali tempistiche, per l'ultimo biennio di attività della cava "La Valle" (2039-2040), la "Bettoni 4.0" S.r.l. potrebbe non disporre più del proprio impianto di lavorazione localizzato presso Cascina Alba.

In ragione di quanto appena premesso è richiesto alla "Bettoni 4.0" S.r.l. di fornire chiarimenti in merito a tale incongruenza, illustrando le soluzioni che la predetta intende adottare per garantire la piena operatività e il corretto trattamento dei materiali per l'intera durata richiesta, valutando un possibile allineamento delle scadenze autorizzative o individuando soluzioni alternative conformi alla normativa. A tale proposito, va tenuto sin d'ora debitamente in conto che la lavorazione del materiale proveniente dall'esterno del sito di Cascina Alba non dovrà limitare o pregiudicare la realizzazione del cronoprogramma degli interventi di recupero ambientale dello stesso.

#### **B. Analisi della Gestione dei Flussi Cumulati:**

L'Organo Tecnico Interprovinciale ha rilevato che la documentazione attualmente resa disponibile dal proponente con l'istanza qui esaminata descrive il ciclo di lavorazione dell'impianto di Cascina Alba, ma non approfondisce adeguatamente le modalità con cui verranno gestiti i flussi di materiale cumulati, derivanti sia dall'estrazione interna al sito di Tronzano V.se, sia dal conferimento esterno proveniente dalla cava "La Valle".

In considerazione di quanto appena premesso, è richiesto alla "Bettoni 4.0" S.r.l. di produrre, in sede di chiarimenti, quanto segue:

- I. uno studio specialistico adatto a dimostrare la capacità di trattamento nominale e massima dell'impianto di lavorazione inerti in relazione ai flussi cumulati e che garantisca l'assenza di interferenze operative e gestionali tra le due attività estrattive;
- II. un elaborato grafico e una Relazione Tecnica di dettaglio sulla gestione dei cumuli di stoccaggio (materiale grezzo e lavorato), nei quali sia in particolare analizzato lo scenario di massima criticità (massima produzione da entrambi i siti e minima commercializzazione), al fine di verificare la capienza e l'adeguatezza delle aree di stoccaggio;
- III. uno studio di dettaglio sulla capacità e gestione delle vasche di decantazione/essiccazione dei limi, che illustri i relativi flussi di ingresso e uscita, garantendo che la capacità delle vasche sia sufficiente a gestire i fanghi prodotti dal trattamento combinato dei materiali provenienti da entrambe le cave.

Deve essere tenuto presente che, a conclusione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., sarà necessario provvedere al formale aggiornamento per modifica dell'autorizzazione in essere di Cascina Alba (Determinazione Dirigenziale n. 389 del 04.05.2023), ai sensi dell'art. 19 della L.R. 23/2016 e del Regolamento 11/R ai fini del conferimento e la lavorazione di materiali provenienti da un sito esterno comprensivo di:

- i. Aggiornamento del piano di gestione dei limi e del piano di gestione dei rifiuti da estrazione, che tenga conto dei maggiori volumi prodotti;
- ii. Aggiornamento degli elaborati planimetrici degli stoccaggi e delle movimentazioni interne.

### C. Viabilità:

L'Organo Tecnico Interprovinciale prende atto che il Servizio Viabilità della Provincia di Vercelli, esaminata la documentazione resa disponibile dal proponente in allegato all'istanza qui istruita e preso atto di quanto proposto relativamente al percorso dei mezzi pesanti da e verso il cantiere, ritiene sin d'ora di escludere, in quanto ritenuto troppo invasivo, il cosiddetto "scenario 1", così come presentato nella documentazione progettuale, valutando quindi come sostenibile lo "scenario 2", pur ritenendo nel merito tale soluzione vincolata ad una serie di approfondimenti e osservazioni da verificare e condividere come segue:

#### Larghezza della Carreggiata e Sicurezza dell'Incrocio tra i mezzi:

Il tratto di competenza della Provincia di Vercelli riguarda esclusivamente la SP40 e il percorso individuato per i mezzi pesanti, nello "scenario 2" proposto, prevede necessariamente l'attraversamento dell'autostrada "A4-Torino-Milano" mediante un sovrappasso esistente lungo la Strada La Mandria. Tale infrastruttura, per geometria - larghezza della carreggiata è stato di manutenzione - potrebbe non essere idonea a sostenere l'incremento di traffico pesante previsto (stimato in 100 transiti/giorno) e, in particolare, a garantire la manovra di incrocio tra due mezzi pesanti in condizioni di piena sicurezza. In ragione di quanto appena illustrato risulta necessario:



- operare un approfondimento tecnico che analizzi nello specifico la transitabilità del sovrappasso;
- acquisire inoltre dal Gestore della tratta autostradale o dal Comune di competenza un parere formale circa la compatibilità dell'aumento di traffico pesante con la tipologia di manufatto, verificando l'eventuale presenza di un limite di peso che potrebbe portare complicazioni nell'attuazione di tale scenario.

Tale richiesta, pur non interessando direttamente la strada provinciale di competenza, assume in ogni caso importanza primaria, in quanto l'eventuale non transitabilità sul sovrappasso di cui sopra, rischierebbe di inficiare quanto ipotizzato nello "scenario 2".

Tutto ciò premesso, è richiesto che la "Bettoni 4.0" S.r.l., in sede di chiarimenti, produca quanto segue:

- I. un'analisi di dettaglio della sezione stradale effettiva dei tratti critici, corredata da una simulazione grafica dell'ingombro di due mezzi pesanti in fase di incrocio, al fine di verificare la sussistenza di adeguati margini di sicurezza;
- II. un approfondimento tecnico che analizzi specificamente la transitabilità del sovrappasso autostradale sulla "A4". Tale relazione dovrà includere una simulazione grafica dell'ingombro di due mezzi pesanti a pieno carico in fase d'incrocio, dimostrando il rispetto dei franchi di sicurezza laterali. In analogia con altri casi sul territorio, risulta necessario acquisire il parere formale ed espresso da parte del Gestore della tratta autostradale "A4", in merito alla compatibilità dell'aumento di traffico pesante sul manufatto di scavalco e alla valutazione di eventuali interferenze o rischi per la sicurezza dell'autostrada;

Sarà cura del Settore Viabilità della Provincia di Vercelli, una volta acquisite le integrazioni e le verifiche richieste, formulare nei tempi e modi dovuti le opportune e relative prescrizioni nonché le eventuali richieste di opere di compensazione, anticipando già in questa sede che le prescrizioni da assegnare nelle successive fasi riguarderanno, tra le altre, il ripristino del manto stradale per una larghezza pari a quelle della carreggiata o comunque da valutare come modalità con la Provincia suddetta in sede esecutiva, qualora il tratto di SP40 risultasse ammalorato a causa del transito di tali mezzi (o comunque suscettibile di opera di compensazione) e, in generale, ogni ulteriore intervento manutentivo (a carico del soggetto proponente) che si riveli necessario a seguito del transito dei mezzi.

Inoltre il Settore Viabilità della Provincia di Vercelli ha evidenziato le seguenti criticità:

- III. nei grafici relativi allo Scenario 2 vengono rappresentati flussi di traffico indotto anche sui seguenti tratti stradali: S6 (Strada Valledora) - I5 (Intersezione via Cavaglià - Strada Valledora). La presenza di flussi veicolari su detti tratti, posti a Ovest dell'area di scavo, appare in palese contrasto con la logica dello Scenario 2, che dovrebbe dirigere tutto il traffico indotto esclusivamente verso Est, in direzione dell'impianto di Cascina Alba (Tronzano V.se) attraverso il percorso ottimizzato. E' pertanto necessario che la "Bettoni 4.0" S.r.l., in sede di chiarimenti, provveda a fornire elementi di chiarezza in proposito;
- IV. dovrà essere attestata la disponibilità puntuale del transito su tutte le Aree Private, con garanzia del libero accesso e passaggio lungo tutto il tracciato privato previsto dallo Scenario 2, in modo da assicurare il diritto di transito per l'intera durata dell'attività autorizzata (15 anni). Inoltre dovrà essere dimostrata l'esistenza di un'ampiezza idonea per il transito di due mezzi in incrocio.

### Dispersione di Polveri e Impatto sui Ricettori Sensibili:

Il percorso individuato, in particolare lungo la "Strada Mandria", transita in prossimità dei ricettori sensibili rappresentati dalle Cascine abitate. Il previsto passaggio di circa 50 viaggi/giorno di mezzi pesanti (100 transiti totali) solleva significative preoccupazioni in merito alla dispersione di polveri sottili (PM10) e al disturbo arrecato. In ragione di quanto appena illustrato è richiesto alla "Bettoni 4.0" S.r.l. di produrre, in sede di chiarimenti:

- V. Si richiede una valutazione specifica dei possibili effetti sotto il profilo delle emissioni in atmosfera/qualità dell'aria del traffico indotto nonché degli impatti sul rumore determinato dai viaggi dei mezzi pesanti da e per il sito di trattamento di Tronzano Vercellese (Vedi altresì precedente "QUESTIONE n.19").

Si fa presente che l'adozione del positivo parere definitivo a cura dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli sarà subordinato alla produzione della documentazione integrativa qui dettagliatamente richiesta.

### TITOLO III

**Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale (inteso come potenziale alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti), tenendo conto, in particolare: della natura dell'impatto; della natura transfrontaliera dell'impatto; dell'intensità e della complessità dell'impatto; della probabilità dell'impatto; della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto; del cumulo tra l'impatto del progetto qui esaminato e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati; della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.**

L'Organo Tecnico Interprovinciale invita pertanto il Responsabile del Procedimento a procedere, secondo le tempistiche e le modalità indicate all'art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nella richiesta di chiarimenti alla "Bettoni 4.0" S.r.l., relativamente alle "Questioni" in elenco qui sopra formulate. Va sottolineato che le predette potranno essere integrate, a cura del Responsabile del Procedimento, da eventuali altre Questioni formulate dagli Enti consultati che abbiano, sino al momento della redazione e successivo invio della nota di richiesta chiarimenti, individuato e comunicato alla Provincia di Biella argomenti necessitanti di approfondimento per appurare se sia o meno necessario richiedere l'assoggettamento a V.I.A. del progetto oggetto di istruttoria

Nessun argomento dovendo più essere trattato, il Presidente dichiara chiusa la riunione

ovinc. Allegati:  
Biella

- nota P.E.C. Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, Vercelli n. 2618/2025 del 30.06.2025;
- nota P.E.C. Regione Piemonte Dir. Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, prot. n. 00008023/2025 del 04.07.2025 Codice Ente: r\_piemon Codice Aoo A1F1F40, costituente parere unico dell'Amministrazione Regionale (recante in allegato: 1] la nota della Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio – Settore Tecnico Piemonte Nord n. 00097384 del 26.06.2025 Aoo:A1600A; 2] la nota della Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio – Settore Urbanistica Piemonte Orientale n. 00007266 del 19.06.2025 Aoo:A19000);

- osservazione scritta del "Movimento Valledora" Cavaglia (BI), datata 30.06.2025.

Il Presidente dell'O.T.I. BI-VC  
e Segretario verbalizzante  
dott. Marco Fornaro



*Handwritten signature of Marco Fornaro*

\_\_\_\_\_



**Data consegna:**

lunedì 30 giugno 2025 - 14:54:56

**Mittente:**

ovestsesia@pec.it

**Email Mittente:**

ovestsesia@pec.it

**Oggetto:**

POSTA CERTIFICATA: Progetto di rinnovo con modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. Cascina Valle, presentato dalla ditta "Bettoni 4.0 s.r.l

**Corpo:**

Buongiorno,

con la presente si trasmette la pratica descritta in oggetto.

Cordiali saluti

Ufficio Protocollo

ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA  
Via Duomo, 2 - 13100 Vercelli  
C.F. 94023960027 - P.I. 02043600028  
tel. 0161.283511

Pec:ovestsesia@pec.it  
e-mail: <mailto:info@ovestsesia.it> info@ovestsesia.it  
sito: <http://www.ovestsesia.it/> www.ovestsesia.it

Informativa Privacy - Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) si precisa che questo messaggio è destinato esclusivamente per l'uso del singolo a cui è indirizzato. Se l'utente non è il destinatario, è pregato di avvisare il mittente e di cancellarlo. Qualsiasi altro uso è vietato.

Per non ricevere più comunicazioni e per esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR si prega di contattarci all'indirizzo <mailto:privacy@ovestsesia.it> privacy@ovestsesia.it esplicitando la propria richiesta

**Destinatario:**

- protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

- protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

**Allegati:**

- 132841.eml

- Prot 2618.pdf



**OVEST SESIA**  
ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE

**ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA**  
Consorzio di Irrigazione e Bonifica  
Via Duomo, 2 - 13100 VERCELLI  
c.f. 94023960027 p IVA 02043600028  
Tel. +39 0161 283511  
Fax. +39 0161 283500  
[ovestsesia@pec.it](mailto:ovestsesia@pec.it)  
[info@ovestsesia.it](mailto:info@ovestsesia.it)  
[www.ovestsesia.it](http://www.ovestsesia.it)

Vercelli,

30 giu. 2025

**Sigla Mittente:** GD MT

**Protocollo di Riferimento:** 2365/2025

**Uffici interni per conoscenza:** Concessioni

A: Provincia di Biella Area



PROT. OUT.: 0002618/2025  
DATA: 30/06/2025  
12/8-1 Armadio: 8

**Spett.le**

**Provincia di Biella**

Area Tutela e Valorizzazione  
Ambientale

Servizio Rifiuti, VIA, Energia

Qualità dell'Aria, Acque Reflue,

Risorse Idriche

Via Quintino Sella n°12

13900 Biella

**Via PEC**

**[protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it](mailto:protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it)**

**Oggetto:** Progetto denominato "Progetto di rinnovo con modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. Cascina Valle - Revisione 2025" Comune di Cavaglià (BI), Tronzano V.se (VC) e Alice Castello (VC) presentato dalla Ditta "Bettoni 4.0 srl" - **Parere di competenza**

In riferimento a quanto in oggetto e a seguito della visione degli elaborati progettuali, si comunica che la scrivente Associazione non rileva particolari problematiche relative alle interferenze con i Canali Irrigui di propria competenza.

In particolare si comunica che il transito dei mezzi lungo il Canale della Mandria risulta già regolamentato dall'atto di concessione n. 1465 DEM stipulato tra la scrivente e la ditta Bettoni 4.0 srl.

Si rimane, come sempre, a disposizione e si porgono distinti saluti

Il Direttore  
(arch. Diego Terruzzi)

**Data consegna:**

venerdì 4 luglio 2025 - 09:34:00

**Mittente:**

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

**Email Mittente:**

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

**Oggetto:**

POSTA CERTIFICATA: Protocollo n. 00008023/2025 del 04/07/2025 Codice Ente: r\_piemon Codice Aoo: A1F1F40

**Corpo:**

Rinnovo con ampliamento e modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. Cascina Valle in Comune di Cavaglià (BI) - M1889B. Verifica assoggettabilità a VIA Proponente: Bettoni 4.0 S.r.l. Parere unico regionale

Elenco dei documenti contenuti nel presente messaggio:

Documento principale

- 2025 04 07 M1889B cavaglia cna valle bettoni parere unico.pdf.p7m
- Impronta SHA-256: bOUcSwhSTB9jbtSF05oGq1sXDJIMX7w2gpkYJ38pcp0=

Allegato 1

- Parere settore tecnico piemonte nord.pdf
- Impronta SHA-256: fUI0nXyONUHLZYWwtgWwDAoOxKLfb4x4nggNyBCAnh0=

Allegato 2

- Parere settore urbanistica.pdf
- Impronta SHA-256: i9AefqUNGF/HnTN5cfztAu0r/rhmpLQA24mbS740Xv0=

Alcuni dei documenti contenuti nel presente messaggio potrebbero essere firmati digitalmente o marcati temporalmente, con estensione .p7m (formato CAdES) o .pdf (formato PAdES). Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consiglia di utilizzare il software per la verifica delle firme digitali / marche temporali in dotazione presso la propria organizzazione, oppure di fare riferimento agli strumenti di verifica indicati sul portale istituzionale AgID.

**Destinatario:**

- protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

**Allegati:**

- 133530.eml
- 2025 04 07 M1889B cavaglia cna valle bettoni parere unico.pdf.p7m
- Parere settore tecnico piemonte nord.pdf
- Parere settore urbanistica.pdf
- segnatatura.xml





*Direzione Competitività del Sistema Regionale  
Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere  
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it*

*Data (\*)*

*Protocollo (\*)*

*Classificazione 8.80.10.011.M1889B.114/2025A.6*

*(\*) Segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Allegati: 2

Alla Provincia di Biella  
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale  
Servizio Rifiuti, Valutazione Dell'impatto Ambientale, Energia  
Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche  
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

e p.c. Alla Direzione A1600A – Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Tecnico Piemonte Nord A1617A  
Settore Urbanistica Piemonte Orientale A1607C

Oggetto: Rinnovo con modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. Cascina Valle –  
Revisione 2025 in Comune di Cavaglià (BI), Tronzano Vercellese (VC) e Alice  
Castello (VC) - M1889B. Verifica assoggettabilità a VIA  
Proponente: Bettoni 4.0 S.r.l.  
Parere unico regionale

Con nota ns. prot. 6735 del 04/06/2025 la Provincia di Biella ha chiesto alla Regione Piemonte di esprimersi in merito alla necessità di sottoporre il progetto di rinnovo con modifica della cava in loc. C.na Valle in Comune di Cavaglià (BI) alla fase di Valutazione VIA di cui agli artt. 23- 27 bis del D. Lgs. 152/06.

Dalla lettura degli allegati di progetto si prende atto che viene chiesto il rinnovo autorizzativo per una durata di 15 anni e di modificare parzialmente le modalità di recupero, riempiendo la ex vasca di raccolta dei limi con terre e rocce di provenienza esterna, demolire l'impianto di trattamento esistente e inutilizzato, rimodellare una parte dell'area impianti con estrazione di 5000 m<sup>3</sup> di materiale utile e installare un impianto fotovoltaico in una parte dell'area di pertinenza.

Relativamente alla compatibilità urbanistica, l'area a Nord della Strada Valle Dora è interessata parzialmente da vincolo paesaggistico ai sensi D.Lgs. 42/2004 mentre l'area a Sud della strada non risulta interessata da vincoli, fatti salvi eventuali usi civici. Il Comune di Cavaglià risulta idoneo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Relativamente agli aspetti idrogeologici l'area non è soggetta alla L.R. 45/89 mentre per quanto attiene alla gestione delle foreste risulterebbero presenti aree boscate su alcune delle particelle interessate.

Pertanto il Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere, individuato come referente unico per l'espressione del parere regionale, vista la documentazione presentata dalla ditta proponente, esprime parere favorevole all'esclusione del progetto dalla fase di Valutazione di V.I.A. subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- gli interventi di compensazione dovranno avvenire contestualmente alle lavorazioni da intraprendere;
- gli elaborati progettuali e la relazione paesaggistica dovranno essere redatti ai sensi del D.P.C.M. del 12/12/2005 in vista della successiva procedura autorizzativa;
- in fase di autorizzazione ex L.R. 23/16 gli elaborati progettuali e la relazione paesaggistica dovranno essere redatti ai sensi del D.P.C.M. del 12/12/2005;
- in fase di autorizzazione ex L.R. 23/16 dovrà essere quantificata la superficie boscata e la reale composizione della copertura arborea dell'area oggetto di trasformazione mediante la redazione di una Relazione Forestale a firma di Tecnico abilitato, al fine di definire la presenza o meno di un'area boscata che potrebbe essere soggetta al pagamento degli oneri per la trasformazione dell'area oggetto di intervento, ai sensi dell' Art. 19 della L.R. 4/2009 (versamento di oneri di compensazione della superficie forestale trasformata e mitigazione degli impatti sul paesaggio).

Dal momento che nei documenti si fa riferimento all'opera pubblica della Pedemontana, in quanto il sito di cava è inserito nell'attuale Piano reperimento e gestione materiali litoidi approvato con DGR n. 5-1258 del 24 aprile 2020, si rammenta che qualora il sito di cava o parte dello stesso venisse utilizzato in tal senso (come sito di fornitura o deposito) dovrà essere seguito l'apposito iter di cui all'articolo 13 della l.r. 23/2016, con particolare riferimento al comma 3 relativo alla presentazione della domanda di autorizzazione alla coltivazione da parte del soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica, al fine di subentrare nella coltivazione del sito o di parte di esso come cava di prestito.

Si allegano alla presente i pareri del Settore Urbanistica e del Settore Tecnico Piemonte Nord.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Paola Elena BERNARDELLI

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Allegati:

- Parere Settore Urbanistica (prot 7266 del 19/06/25)
- Parere Settore Tecnico Piemonte Nord (prot 7631 del 27/06/25)

Referenti:

Ing. Arianna Prette  
Tel. 011.4322741 – E-mail: arianna.prette@regione.piemonte.it

Dott. Bruno Fabrizio Sorba  
Tel. 0171.321969 – E-mail: brunofabrizio.sorba@regione.piemonte.it

Dott. Domenico Vai  
Tel. 0131.285077 / RR-MS – E-mail: domenico.vai@regione.piemonte.it



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Tecnico Piemonte Nord

*elena.filamauro@regione.piemonte.it*  
*tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it*

Data

Prot. n°

(\*)/A1617A

Class: 13.160.70.ATZ/IVC/A1600A-Provincia di Biella

Fascicolo 1057/2025/A1600A - CDS-BI

Alla

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere

(\*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

**OGGETTO** Rinnovo con modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. Cascina Valle – Revisione 2025 in Comune di Cavaglia (BI), Tronzano Vercellese (VC) e Alice Castello (VC) - M1889B. Verifica assoggettabilità a VIA. Proponente: Bettoni 4.0 S.r.l. Convocazione Conferenza di Servizi interna L.r 45/89/1989 e Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 - Comunicazione

Con riferimento alla comunicazione in oggetto pervenuta in data 13/06/2025 con Ns. prot. n. 88549 relativa al Progetto di rinnovo con modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. Cascina Valle – Revisione 2025 nel territorio comunale di Cavaglia', Tronzano Vercellese (VC) e Alice Castello (VC) presentato dalla Società Bettoni 4.0 Srl;

Considerato che sotto l'aspetto geologico le superfici oggetto d'intervento di seguito elencate, censite al N.C.T. del Comune di Cavaglia (BI), individuate nell'elaborato 4 Relazione Paesaggistica, non ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico:

Area di cava attiva: Foglio n. 26, pp.cc. 244 – 245 – 246 – 247 – 248 – 249 – 250 – 251 – 252 – 253 – 254 – 255 – 282 – 283 – 284 – 285 – 286 – 287 – 288 – 289 – 290 – 291 – 292 – 293 – 294 – 295 – 296 – 297 – 298 – 299 – 300 – 301 – 302 - 312 – 313 – 314 – 315 – 323 – 349 – 434 – 437 – 439 – 441; Foglio n. 27, pp.cc. 126 – 127 – 524;

Area di pertinenza a Nord della Strada Valledora – ex vasca limi: Foglio n. 26 p.c. 321;

Area di pertinenza a Sud della Strada Valledora – zona impianti e stoccaggio inerti: Foglio n. 26, pp.cc. 345 – 360 – 391 (parte) – 392.

Si comunica che, a conclusione dell'iter istruttorio di verifica della documentazione progettuale trasmessa, consultabile al Link:

[https://webdav.provincia.biella.it/Progetto-/Prog\\_VER\\_Bettoni4.0\\_RinnCavaV2025\\_GIU2025/](https://webdav.provincia.biella.it/Progetto-/Prog_VER_Bettoni4.0_RinnCavaV2025_GIU2025/)

l'istanza in questione non è soggetta alle disposizioni di cui alla L.r. 45/89, pertanto non è di competenza del Settore scrivente.

Piazza Piemonte 1  
10127 - Torino  
Sede

Via F.lli Ponti, 24  
13100 Vercelli  
Ufficio di Vercelli



**REGIONE  
PIEMONTE**

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Tecnico Piemonte Nord

*elena.filamauro@regione.piemonte.it*  
*tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it*

Per quanto attiene la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009, analizzata la documentazione cartografica e verificata la carta forestale, si rileva che sulle particelle catastali nn. 289, 294, 298, 292, 293, 323, 349, 441, 321, 391, 392 e 345 del foglio 26 del Comune di Cavaglia, sulle quali insiste l'intervento in progetto, si individuano diverse aree boscate che potrebbero essere oggetto di trasformazione.

Si chiede pertanto di quantificare la superficie boscata e la reale composizione della copertura arborea dell'area oggetto di trasformazione mediante la redazione di una Relazione Forestale a firma di Tecnico abilitato, al fine di definire la presenza o meno di un'area boscata che potrebbe essere soggetta al pagamento degli oneri per la trasformazione dell'area oggetto di intervento, ai sensi dell' Art. 19 della L.r 4/2009 (versamento di oneri di compensazione della superficie forestale trasformata e mitigazione degli impatti sul paesaggio).

Cordialità

**Il Responsabile di Settore  
Dott. Arch. Jacopo Chiara**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

referente:  
Gian Luigi Brustio 335.7252835  
gianluigi.brustio@regione.piemonte.it

Piazza Piemonte 1  
10127 - Torino  
Sede

Via F.lli Ponti, 24  
13100 Vercelli  
Ufficio di Vercelli



Direzione Ambiente, Energia e territorio  
Settore Urbanistica Piemonte Orientale  
[urbanistica.est@regione.piemonte.it](mailto:urbanistica.est@regione.piemonte.it)  
PEC [urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it](mailto:urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it)  
[caterina.silva@regione.piemonte.it](mailto:caterina.silva@regione.piemonte.it)

I dati di Protocollo associati al documento  
sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Classif. 11.100/GESPAE/663/2025A/A1600A

Rif. n. 88549/A16000A del 13/06/2025

Al Responsabile del Settore Polizia Mineraria, Cave e  
Miniere, Direzione Competitività del Sistema Regionale  
Dott.ssa Paola Elena Bernardelli

e p.c. Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio per le province di Biella, Novara,  
Verbanco-Cusio-Ossola e Vercelli  
Corso Cavallotti n. 27  
28100 - Novara  
PEC: [sabap-no@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-no@pec.cultura.gov.it)

Al Comune di Cavaglia (BI)  
PEC: [cavaglia@pec.ptbiellese.it](mailto:cavaglia@pec.ptbiellese.it)

Al Comune di Tronzano Vercellese (VC)  
PEC: [comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it](mailto:comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it)

Al Comune di Alice Castello (VC)  
PEC: [alice.castello@legalmail.it](mailto:alice.castello@legalmail.it)

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32  
Comuni: CAVAGLIA' (BI), TRONZANO VERCELLESE (VC), ALICE CASTELLO (VC)  
Intervento: Rinnovo con modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. Cascina  
Valle – Revisione 2025 in Comune di Cavaglia (BI), Tronzano Vercellese (VC) e Alice  
Castello (VC)- M1889B. Verifica assoggettabilità a VIA  
Proponente: Ditta Bettoni 4.0 S.r.l.

**Convocazione Conferenza di Servizi interna, con pareri richiesti entro il  
27/06/2025, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.  
dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., svolta di  
concerto tra la Provincia di Biella e la Provincia di Vercelli.**

**Comunicazione e osservazioni.**



Con riferimento alla nota di convocazione prot. n. 6908 del 10/06/2025, qui pervenuta dal Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere in data 13/06/2025, relativa alla Conferenza dei Servizi interna indetta per l'esame di quanto in oggetto, con richiesta di far pervenire i pareri entro il 27/06/2025,

vista la documentazione progettuale scaricabile al collegamento elettronico indicato nella nota di convocazione sopraccitata,

constatato dall'esame della documentazione a corredo, nonché dalla allegata Relazione Paesaggistica, che si tratta di una istanza di rinnovo con varianti dell'autorizzazione<sup>1</sup> all'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in località Cascina Valle nel Comune di Cavaglià (BI) ai sensi dell'art. 11 della L.R. 23/2016 per una durata di 15 anni (sino al 28/10/2040), ciò per consentire il completamento della coltivazione del giacimento e il conseguente recupero finale del sito;

si prende atto che tra le varianti proposte risultano di maggior rilievo:

- l'escavazione di 5.000 mc (materiale utile) previsto nell'area di pertinenza a sud della Strada della Valledora, (area impianti), ad ovest della cava esaurita;
- le modifiche morfologiche delle aree poste a Sud e a Nord della Strada Valle Dora e la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico presso le aree di pertinenza a sud;
- l'utilizzo dell'impianto di lavorazione in disponibilità della Bettoni 4.0 Srl presso la vicina cava Cascina Alba in Comune di Tronzano Vercellese (VC), per le fasi di lavaggio, selezione e frantumazione del materiale estratto, in relazione alla dismissione e smantellamento degli impianti di cava e dei fabbricati di servizio attualmente presenti nell'area a Sud della Strada Valle Dora;

rilevato che nel progetto in esame, alcune aree di scavo a Nord della Strada Valle Dora risultano ricadere all'interno dell'ambito tutelato ai sensi del c.1 lett. g) dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. (territori coperti da foreste e da boschi), interessando in tal modo una superficie forestale residua, ancora da trasformare, stimata in 2,88 ha (come dichiarato pag. 5 della "Relazione preliminare di inquadramento degli interventi di compensazione forestale"); le aree a Sud della Strada Valle Dora, dove è anche prevista l'installazione dell'impianto fotovoltaico, non risultano interessate dalla presenza di vincoli paesaggistici, fatti salvi eventuali usi civici, non rilevati nelle precedenti fasi procedurali, che il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 segnala nel territorio comunale di Alice Castello,

verificato che, ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art.3, gli interventi in oggetto non sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Cavaglià risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, a cui pertanto sono demandate nelle successive fasi procedurali le valutazioni finalizzate all'eventuale rilascio della autorizzazione paesaggistica,

<sup>1</sup> Da quanto dichiarato nelle Relazione Paesaggistica a pag. 3, l'attività estrattiva attuale è stata autorizzata con Provvedimento del SUAP del Comune di Cavaglià prot. 6827 del 29/10/2015, inizialmente rilasciato a favore della ditta Edilcave Srl e successivamente volturato a favore della ditta Bettoni 4.0 Srl con Determinazione Dirigenziale n. 1494 del 21/12/2018.



ciò premesso si formulano comunque alcune considerazioni ai fini della presente fase procedurale:

- l'attività di escavazione in progetto risulta essere in prosecuzione a quanto già autorizzato nelle precedenti fasi autorizzative e risulta interessare vegetazione di scarso pregio (robinieto);
- le attività di recupero delle superfici compromesse sembrano proseguire in modo contestuale, per quanto possibile, all'attività d'escavazione ancora da iniziare, al fine di mitigare gli impatti paesaggistici delle opere in oggetto;
- occorrerebbe che la realizzazione degli interventi di compensazione previsti dalle norme di settore avvenga in ogni caso contestualmente alle lavorazioni da intraprendere;
- gli elaborati progettuali e la relazione paesaggistica presentata non consentono al momento di apprezzare compiutamente gli effetti legati alle alterazioni morfologiche prodotte dalle nuove sistemazioni delle aree, inserite in un contesto che risulta già comunque ampiamente compromesso dalle attuali lavorazioni; si ricorda che gli elaborati progettuali e la relazione paesaggistica dovranno essere redatti ai sensi del D.P.C.M. del 12/12/2005 in vista della successiva procedura autorizzativa.

Si precisa inoltre che l'eventuale autorizzazione paesaggistica, oltre a recepire preventivamente il parere della Commissione locale del Paesaggio, potrà essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 Dlgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241.

Si rammenta infine che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr), nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Si resta comunque in attesa delle risultanze della Conferenza di Servizi interna.

Distinti saluti.

I Funzionari Istruttori  
*Arch. Andrea Bartucciotto*  
*Arch. Alida Fiandaca*

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Caterina Silva**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*





Provincia di Biella  
[protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it](mailto:protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it)

Regione Piemonte  
Assessorato Ambiente, Energia e Territorio  
Alla c. a. Dr. Matteo Marnati  
[assessorato.ricerca\\_innovazione\\_ambiente@regione.piemonte.it](mailto:assessorato.ricerca_innovazione_ambiente@regione.piemonte.it)  
[territorio-ambiente@regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@regione.piemonte.it)

Regione Piemonte  
Assessorato Ambiente -A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate  
Alla c.a. Dr. Salvatore Scifo  
[valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it](mailto:valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)  
[assessorato.ricerca\\_innovazione\\_ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:assessorato.ricerca_innovazione_ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Arpa Vercelli  
[dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it)

ASL Vercelli  
[aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it)

Provincia di Vercelli  
[presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it](mailto:presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it)

Comune di Cavaglia  
[cavaglia@ptb.provincia.biella.it](mailto:cavaglia@ptb.provincia.biella.it)

Comune di Alice Castello  
[alice.castello@legalmail.it](mailto:alice.castello@legalmail.it)

Comune di Tronzano Vercellese  
[comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it](mailto:comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it)

Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Piemonte  
[mbac-dr-pie@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dr-pie@mailcert.beniculturali.it)

**Oggetto: Progetto di rinnovo con modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. Cascina Valle, della "Bettoni 4.0" S.r.l., in Comuni di Cavaglià (BI) + Alice C.llo e Tronzano V.se (VC) – VERSIONE 2025**

In qualità di Presidente del Movimento Valledora allego le osservazioni al progetto citato e inoltro richiesta di:

- assistere alle conferenze dei servizi in qualità di uditore,
- rendere pubblici i verbali delle conferenze dei servizi appena disponibili,
- inserire tutti i pareri e le osservazioni ricevute riguardante il progetto sul sito della Provincia di Biella.

Ringrazio per l'attenzione, distinti saluti

Anna Andorno


tel: 329 926 4486

mail:[anna.andorno@yahoo.it](mailto:anna.andorno@yahoo.it)

30 Giugno 2025

### Premessa

L'intervento proposto si trova nell'area della Valledora che presenta già un'estesa zona adibita a cave, come si può agevolmente constatare da una visione a largo raggio



(Legenda: in giallo, cave; in fuxia, discariche; in rosso, progetto inceneritore; in azzurro, impianti di trattamento rifiuti)

Sono ormai decenni che vengono segnalati i problemi per l'area Valledora, diventata, da area agricola, una distesa di cave e discariche.

In numerose occasioni sono stati redatti documenti che evidenziano lo stato di degrado dell'area e auspicano una inversione di tendenza:

- la Regione Piemonte, con la redazione del Documento 'Ipotesi per un Piano Strategico della Valledora'
- il Consiglio regionale della Regione Piemonte, durante il sopralluogo della Commissione ambiente del 30.6.2022
- la Provincia di Biella, che richiede uno specifico 'Piano di riqualificazione'
- la Commissione europea durante la visita del 2018 con il relativo 'Resoconto di Missione'.

Come viene riportato nel Piano Territoriale Regionale:

Delicata è invece la situazione ambientale della Valledora, al confine con l'Ait di Vercelli, dove l'assenza di un'adeguata pianificazione complessiva del territorio ha comportato il proliferare di attività estrattive, industriali e di smaltimento rifiuti laddove la conformazione idrogeologica rende i sistemi acquiferi particolarmente vulnerabili.

Purtroppo finora non sono state elaborate, delle misure di tutela e salvaguardia, nonostante le ripetute richieste.

Ulteriore elemento a favore della protezione dell'area, l'appartenenza della stessa al complesso geologico della morena di Ivrea, come si può desumere dalla relazione geologica allegata al Piano Regolatore Comunale di Cavaglià. Il complesso morenico è già stato identificato come bene paesaggistico (nr. Rif. Regionale B001, codice Min. 10207 del 1.8.1985).

Purtroppo non sono stati definiti finora interventi risolutivi a tutela della Valledora per cui si invitano i destinatari a farsene promotori attraverso una Valutazione Ambientale Strategica dell'area che sicuramente merita molta più attenzione e rispetto per l'economia della zona e per la salute dei cittadini residenti e di cui attendiamo cortese riscontro.

Per quanto riguarda la Pianificazione regionale dell'attività estrattiva, al momento in fase di completamento, erano stati evidenziati i numerosi punti critici in fase di consultazione, a cui non appare sia stato dato un efficace riscontro o soluzione.

### Osservazioni

Il presente progetto modifica quanto già autorizzato in precedenza con l'insediamento di un impianto fotovoltaico, lo smantellamento di un impianto di frantumazione non più in uso, il riporto di materiale 'terre e rocce di scavo' e un ulteriore scavo nella parte Sud.

1. Il quadro economico presenta una serie di oneri a carico della ditta ma omette i ricavi derivanti dalla vendita del materiale estratto, risultando perciò mancante di una parte fondamentale.
2. L'area identificata come 'area attività estrattiva autorizzata' comprende anche parte della strada comunale della Valledora che deve essere ovviamente esclusa insieme alle fasce di rispetto relative (tavola 01.0 - sovrapposizione al p.r.g.c. vigente).
3. Il ritombamento con terre e rocce da scavo di provenienza esterna delle aree scavate presenta dei rischi per l'integrità e la salubrità della risorsa idrica sotterranea, poiché il sito ricade nell'area di ricarica delle falde potabili'.  
In più l'area della cava Sud si trova tra due discariche (ex cave) di cui una presenta problemi di percolazione di inquinanti, si tratta perciò del posto meno indicato per il deposito di materiale estraneo al sito. Ad esempio risulta difficile, se non impossibile, stabilire la provenienza di un eventuale inquinante rinvenuto a valle, oltre ad aggravare la già precaria situazione ambientale dell'area.  
Desta anche preoccupazione il consistente quantitativo di materiale necessario (circa 300.000 metri cubi) per il rimodellamento morfologico della cava, materiale di cui è previsto il reperimento esclusivamente all'esterno.
4. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione emessa nel 2015 per una durata di 10 anni mette in evidenza la solita notevole sovrastima delle quantità di scavo previste, tant'è che ora la stessa quantità già autorizzata sarà sufficiente per ulteriori 15 anni.
5. La ditta istante è stata oggetto di ripetuti rilievi (diffida + sanzioni) sulle modalità di conduzione dell'attività, come da Determinazione 426 del 19.3.25 della Provincia di Biella; si ritiene opportuno una scrupolosa verifica a riguardo in modo da non aggravare le condizioni ambientali dell'area (p. es. per la polvere). E' anche evidente che la mancata ottemperanza a quanto richiesto dalla Provincia di Biella non potrà che comportare il diniego al rinnovo dell'autorizzazione alla cavazione.